

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI IMPERIA

C.F. 00247260086

29678
REPERTORIO N°

del

16 LUG. 2014

CONTRATTO D'APPALTO

relativo a SERVIZIO per l'affidamento della STIPULAZIONE DELLE POLIZZE ASSICURATIVE a copertura dei rischi di competenza di questa Provincia per il periodo secondo semestre 2014-1° semestre 2017.

Premesso che con Determinazione a Contrarre n. 46 in data 22.01.2014 del U.O.A. Provveditorato/Economato è stato – tra l'altro - stabilito di procedere all'affidamento del servizio per la stipulazione delle coperture assicurative a copertura dei rischi di competenza della Provincia mediante procedura aperta ai sensi dell'art. 55 del D.Lgs. n. 163/2006, con il criterio del prezzo più basso, per un periodo di tre anni (secondo semestre 2014 – primo semestre 2017) per l'importo a base di gara annuo presunto di €. 466.169,00 al lordo di imposte e tasse, nonché approvato il relativo Capitolato Speciale di Appalto e demandato all'Ufficio Appalti di adottare i successivi atti di competenza;

Che con Determina Dirigenziale del Settore Contratti Appalti n. 143 di Reg. Gen. del 07.03.2014 è stato approvato il bando di gara con relativo disciplinare;

Che tale bando, protocollato il 10.3.2014 al n. 11899 spedito alla GUCE in pari data e pubblicato sulla G.U.R.I. n. 31 V Serie Speciale Contratti Pubblici del 17.03.2014, all'Albo Pretorio della Provincia e del Comune di Imperia, sul sito Appaltiliguria, sul sito del Ministero delle Infrastrutture e sul sito Internet della

Provincia, nonché per estratto su due quotidiani a diffusione nazionale e su due quotidiani a diffusione locale, ha fissato alle ore 12,30 del 29.04.2014 il termine per la presentazione delle offerte, nonché per il giorno 30.04.2014 alle ore 9,00 la prima seduta per l'apertura dei plichi e l'esame della documentazione, rimandando l'eventuale seconda seduta pubblica per l'apertura delle offerte economiche a data da stabilirsi a seguito dell'eventuale sorteggio ex art. 48 Codice Contratti, fatta salva comunque la facoltà di procedere all'apertura delle offerte ed all'espletamento delle procedure di aggiudicazione già nel corso della 1^ seduta, qualora le ditte sorteggiate avessero già prodotto idonea documentazione a comprova dei requisiti richiesti, precisando che si sarebbe proceduto all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida;

Che entro il termine sopraindicato era pervenuta per la partecipazione alla gara succitata un solo plico, della GENERALI ITALIA S.p.A.;

Che a seguito dell'apertura del plico pervenuto e dell'apertura della busta contenente la documentazione richiesta per essere ammessi alla gara, accertato che la ditta aveva presentato la documentazione a comprova del possesso dei requisiti dell'art. 48 D.Lgs. 163/2006, si era proceduto all'apertura della busta contenente l'offerta, accertando che la ditta GENERALI ITALIA S.p.A. aveva offerto un importo complessivo annuo di € 465.000,00=, corrispondente ad un ribasso di circa lo 0,25%;

Che quindi con Determinazione dirigenziale Y 88, n° 290 di registro generale dell'8.5.2014, la gara di cui sopra è stata aggiudicata alla ditta sopraindicata;

Che l'aggiudicazione è divenuta efficace a seguito del controllo con esito positivo dei requisiti di cui all'art. 38 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., come risulta da

provvedimento dirigenziale Y 50 del 14.7.2014, agli atti di questo Ente, con il quale è stato altresì stabilito di procedere alla formalizzazione del contratto mediante scrittura privata, come previsto dall'art. 11, c. 13 D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.;

Che l'impresa ha costituito cauzione definitiva di €. 79.910,71=, come risulta da polizza fidejussoria DE0618606 rilasciata il 21.5.2014 dalla ATRADIUS CREDIT INSURANCE N.V., Agenzia di Imperia, agli atti di questo Ente;

Che si può procedere – ai sensi del comma 3 dell'art. 92 del D.Lgs. 159/2011 – alla stipula del contratto relativo al servizio in oggetto anche in assenza delle informazioni antimafia, essendo decorso il termine di cui all'art. 2 dello stesso D.Lgs., dando atto che si dovrà recedere dal contratto stesso in caso di accertamento delle situazioni di cui all'art. 84, c. 3 del D.Lgs. citato:

Con la presente scrittura privata, valida ad ogni effetto di legge fra i sottoscritti:

1) Dottoressa Giovanna VALLE, nata a Imperia (IM) il 29.4.1961, ivi residente, Responsabile Provveditorato Economato dell'Amministrazione Provinciale di Imperia, in nome e nell'interesse della quale agisce giusta delega prot. 25039 in data 4.6.2014, agli atti di questo Ente;

2) Signor Oscar AICARDI, nato a Imperia il 20.12.1959, ivi residente, Agente Generale della zona di Imperia e Procuratore Speciale della ditta GENERALI ITALIA S.p.A. con sede in Mogliano Veneto (TV), Via Marocchesa 14, (C.F.: 00409920584) come risulta da Procura Rep. n° 10256 di rep. in data 8.4.2014, a rogito Notaio Dottor Romolo RUMMO di Marino (RM), conservata agli atti di questo Ente;

Si conviene e si stipula quanto segue:

1) Le parti contraenti riconoscono come rispondente alla loro volontà la premessa in narrativa e la confermano in ogni suo particolare come parte integrante e sostanziale del presente atto, cui sono allegati, rispettivamente sotto le lettere A) e B), il Capitolato Speciale d'Appalto con relativi allegati (Ambiti da 1.1. a 1.5), l'offerta della ditta appaltatrice.

.Di detti documenti è omessa lettura per concorde volontà delle parti contraenti che li sottoscrivono però in segno di accettazione incondizionata.

2) La Dottoressa Giovanna VALLE, nella preindicata sua qualità e non altrimenti, concede in appalto all'impresa GENERALI ITALIA S.p.A. di MOGLIANO VENETO (TV), per cui accetta il Procuratore Speciale, signor Oscar AICARDI, qui presente, l'esecuzione del SERVIZIO di STIPULAZIONE DELLE POLIZZE ASSICURATIVE a copertura dei rischi di competenza di questa Provincia per il periodo secondo semestre 2014-1° semestre 2017.

.3) L'importo del presente appalto rimane fissato e convenuto in annui €. 465.000,00= (Quattrocentosessantacinquemila/00), salvo i risultati della liquidazione finale, e, comunque, entro l'impegno di spesa assunto

I pagamenti relativi all'appalto di che trattasi, previamente liquidati ed ordinati dal Responsabile del Servizio competente a sensi dell'art. 34 del vigente regolamento di Contabilità dell'Amministrazione Provinciale sulla base di mandati di pagamento, saranno effettuati dal Tesoriere della Provincia - ai sensi dell'art. 3 L. 13.8.2010 n° 136 e s.m.i. - a favore delle persone indicate nella dichiarazione allegata con la lettera C) e sul conto dedicato nella stessa indicato, tramite bonifico bancario o postale, o con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la tracciabilità delle operazioni.

Il signor Oscar AICARDI, nella preindicata sua qualità dichiara di assumere gli obblighi di tracciabilità di cui alla legge in argomento.

Il contratto sarà automaticamente risolto nel caso le transazioni siano eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane S.p.A..

Il contratto sarà inoltre risolto nel caso di violazione degli obblighi derivanti dal Codice di Comportamento Speciale dell'Amministrazione Provinciale approvato con Delib. G. P. n. 305 del 12/12/2013 che l'appaltatore dichiara di aver ricevuto in copia e che si impegna ad osservare e far osservare a sua volta ai propri dipendenti che lavoreranno con l'Ente.

4) L'appalto è regolato dal Capitolato Speciale d'Appalto con relativi allegati (Ambiti da 1.1. a 1.5) allegato al presente atto sotto la lettera A), nonché, in quanto applicabili, dalle altre disposizioni richiamate all'art. 2 del regolamento dei contratti e dalle disposizioni del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., che l'appaltatore dichiara di conoscere integralmente, impegnandosi ad osservarle.

5) La durata del Presente appalto è di anni 3 decorrenti dalle ore 24 dell'1.7.2014 alle ore 24 del 30.6.2017;

Nel caso l'Ente Provincia venga, nel periodo di durata del presente contratto, abrogato e/o revisionato sulla base di sopravvenute disposizioni normative, la Provincia si riserva di richiedere eventuali necessarie conseguenti rettifiche, compresa l'eventuale riduzione del premio.

6) Il Signor Oscar AICARDI, per conto della ditta che rappresenta, accetta tutto quanto sopra senza eccezioni o riserve, obbligandosi di fare tutto quanto gli spetta e quanto gli sarà dall'Amministrazione Provinciale ordinato, e per essa dai suoi agenti, relativamente all'appalto che assume, del quale garantisce l'esatta osservanza nei prezzi e nelle condizioni, nulla escluso o riservato.

7) Tutte le spese conseguenti e dipendenti dalla stipulazione del presente atto sono a carico dell'impresa appaltatrice senza eccezioni.

8) Ad ogni effetto di legge l'appaltatore dichiara di eleggere domicilio in Imperia, presso la sede dell'Amministrazione Provinciale.

9) A sensi dell'art. 16 L. 29.10.1961 n° 1216 e s.m.i., il presente contratto è esente da imposte di bollo e di registro. Il presente atto sarà inoltre soggetto a registrazione in caso d'uso, a sensi dell'art. 5, 2° c. D.P.R. 131/1986, trattandosi di atto soggetto ad IVA.

Letto, confermato e sottoscritto

p. L'AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE

IL RESPONSABILE PROVVEITORATO ECONOMATO – Dottoressa Giovanna
VALLE

p. L'IMPRESA – Signor Oscar AICARDI

Provincia di Imperia

Ambito 1.1

RESPONSABILITÀ CIVILE AUTO LIBRO MATRICOLA

CONDUCENTI AUTOVEICOLI

DEFINIZIONI

Alle seguenti denominazioni, le Parti attribuiscono convenzionalmente il significato qui precisato:

ASSICURAZIONE	Il contratto di assicurazione
POLIZZA	Il documento che prova l'assicurazione
CONTRAENTE	L'Ente che stipula il contratto di assicurazione
ASSICURATO	Soggetto giuridico o persona fisica la cui responsabilità civile è coperta con il contratto
SOCIETA'	L'impresa assicuratrice
SINISTRO	Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'assicurazione
RISARCIMENTO	La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro
SCOPERTO	Percentuale, prestabilita sull'importo indennizzabile a termini di polizza, che resta a carico dell'Assicurato
FRANCHIGIA	Importo fisso del danno che rimane a carico dello Assicurato

GARANZIA RESPONSABILITA' CIVILE AUTO E RISCHI DIVERSI

RESPONSABILITA' CIVILE AUTO.

TIPO DI COPERTURA:

Responsabilità Civile Auto

in conformità Codice assicurazioni - decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 e succ. modificazioni.

Massimale Euro 10.000.000,00 (diecimilioni/00) per sinistro o superiore per i casi previsti dalla legge.

CONDIZIONI GENERALI OPERANTI PER LA GARANZIA R.C.AUTO E AUTO RISCHI DIVERSI

ART. 1 Condizioni

Le condizioni Generali di assicurazione sono indicate dal 1° gennaio 2013 dall'IVASS - Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni che è succeduto all'ISVAP ai sensi del decreto legge 6 luglio 2012 n. 95 (Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini) convertito con legge 7 agosto 2012 n. 135.

L'Assicurazione copre anche la responsabilità per danni causati dalla circolazione e/o stazionamento dei veicoli in aree private.

Elenco veicoli:

Elenco veicoli con relativa indicazione dei dati necessari si trova nell'allegato **foglio B)**.

Art. 2 - FORMA:

Polizza a Libro Matricola

- I premi relativi a veicoli inclusi durante l'annualità assicurativa saranno determinati considerando i premi di riferimento in vigore all'inizio dell'annualità assicurativa.
- L'assicurazione può essere prestata per veicoli di proprietà, in locazione o in noleggio al Contraente nonché a veicoli il cui intestatario al PRA sia diverso dal Contraente.
- Per le inclusioni, le garanzie decorrono dalla data ed ora richiesti dall'Ente contraente, purché non antecedenti la data e l'ora di ricevimento della comunicazione da parte della Società.
- Le esclusioni decorreranno dalle ore 24.00 della data di restituzione alla Società del certificato e del contrassegno.
- In caso di sostituzione di veicoli, il veicolo sostituito fruirà della stessa classe di merito del veicolo sostituito. In caso di veicolo nuovo con bonus/malus, questo verrà inserito in classe 14[^].
- In caso di furto auto il veicolo sostituito fruirà della stessa classe di merito della vettura rubata.

Art. 3 -DURATA E RINNOVO DEL CONTRATTO

Le date di inizio e termine del presente contratto sono indicate nell'allegato **foglio A)**.

Art. 4 -DECORRENZA DELLA GARANZIA / PAGAMENTO DEL PREMIO

Il contratto decorre dalle ore 00.00 del giorno indicato in polizza dietro semplice comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione definitiva.

La Società è tenuta a consegnare alla Contraente i contrassegni e i certificati d'assicurazione entro e non oltre il 15/5 di ogni anno di durata del contratto dietro pagamento del premio da parte del contraente.

Se per le rate successive il contraente non paga i premi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 30° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze (art. 1901 C.C.).

I premi devono essere pagati all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società.

Art. 5 -DETERMINAZIONE E REGOLAZIONE PREMIO

Il premio anticipato per la prima annualità assicurativa viene fissato sulla base dell'elenco di automezzi indicato nell'allegato **foglio B**) e sarà comunque determinato sulla base degli effettivi veicoli assicurati alla decorrenza del contratto.

Anche per le annualità successive il premio di quietanza verrà conteggiato sulla base del numero effettivo di mezzi assicurati alla data di scadenza dell'annualità assicurativa.

Al termine dell'annualità assicurativa si procederà alla regolazione del premio da effettuarsi in base alle movimentazioni (entrate/uscite di mezzi) e quindi all'effettivo periodo di copertura degli stessi; le differenze attive o passive risultanti dalla regolazione devono essere pagate nei 60 giorni dal ricevimento da parte del Contraente dell'appendice.

Art. 6 -OBBLIGO DI FORNIRE I DATI SULL'ANDAMENTO DEL RISCHIO:

La Società, alla scadenza annuale, si impegna a fornire alla Contraente il dettaglio dei sinistri così suddiviso:

Sinistri denunciati;

Sinistri riservati (con indicazione dell'importo a riserva);

Sinistri liquidati (con indicazione dell'importo liquidato); s

Sinistri senza seguito;

Sinistri respinti.

La documentazione di cui sopra dovrà essere fornita alla Contraente mediante supporto informatico compatibile o cartaceo ed utilizzabile dalla Contraente stessa.

Gli obblighi precedentemente descritti non impediscono alla Contraente di chiedere ed ottenere un aggiornamento con le modalità di cui sopra in date diverse da quelle indicate.

Art. 7 -FORO COMPETENTE

Per qualsiasi controversia è competente in via esclusiva il Foro dove ha sede il Contraente.

Art. 8 -CARTA VERDE

Verrà rilasciata per i veicoli indicati nell'allegato **foglio B**) su richiesta della Contraente.

Art. 9 -FORMA DELLE COMUNICAZIONI DELL'ASSICURATO ALLA SOCIETÀ

Tutte le eventuali comunicazioni del Contraente possono essere fatte a mezzo PEC, raccomandata, raccomandata a mano, telegramma, fax o altro mezzo idoneo atto a comprovare la data ed il contenuto.

Art. 10 -MODALITA' DI DENUNCIA DEI SINISTRI

I sinistri devono essere denunciati per iscritto alla Società entro 30 giorni dalla data di accadimento, o da quando ne sia venuta a conoscenza l'Ufficio competente del Contraente. La

denuncia deve contenere data, luogo e modalità di accadimento del sinistro, ed il nominativo/i di eventuali testimoni.

Art. 11 DOCUMENTAZIONE FISCALE

La Contraente che ha ottenuto il risarcimento dei danni al veicolo deve trasmettere alla Compagnia di Assicurazione la fattura (o documentazione fiscale equivalente) emessa a fronte della riparazione nel termine di 3 mesi dalla data dell'avvenuto pagamento o, in caso di rottamazione del veicolo, la relativa documentazione. Nel caso in cui il danneggiato non ottemperi al suddetto obbligo, la Società potrà richiedere la restituzione dell'importo liquidato a titolo di risarcimento.

Art. 12 TRASMISSIONE DOCUMENTAZIONE AL CONTRAENTE

A richiesta del Contraente, la Società invierà copia dell'atto di quietanza sottoscritto dal danneggiato e, in caso di responsabilità concorsuale del Contraente, fotocopia degli atti istruttori espletati (dichiarazioni testimoniali, verbali degli organi di polizia, relazioni degli informatori, ecc.) a richiesta del Contraente, farà pervenire copia dei citati atti istruttori in proprio possesso anche se il danneggiato non è stato ancora liquidato al fine di meglio definire la parte attiva del sinistro.

Art. 13 RECESSO IN CASO DI SINISTRO

Dopo ogni sinistro, e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, le Parti possono recedere dall'assicurazione con preavviso di 180 giorni. In tale caso la Società, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio, al netto delle imposte, relativa al periodo di rischio non corso.

Art. 14 BUONA FEDE

L'omissione delle dichiarazioni, da parte dell'Assicurato e/o Contraente, di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, così come le incomplete o inesatte dichiarazioni all'atto dell'emissione della presente polizza e successive variazioni, non pregiudica il diritto al risarcimento dei danni, sempre ch  tali omissioni o inesatte dichiarazioni siano avvenute in buona fede e con l'intesa che l'Assicurato e/o Contraente avr  l'obbligo di corrispondere alla Società il maggior premio proporzionale al maggior rischio che ne deriva, con decorrenza dal momento in cui la circostanza aggravante si sia verificata. Del pari, non sar  considerata circostanza aggravante l'esistenza, al momento del sinistro, di lavori di ordinaria e straordinaria manutenzione e/o ristrutturazione in tema dei locali e degli impianti, nonch  di lavori di costruzione ed allestimento negli stabilimenti dell'Assicurato nei quali si trovassero i veicoli.

Art. 15 INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO

Si conviene fra le Parti che verr  data l'interpretazione pi  estensiva e pi  favorevole all'Assicurato e/o Contraente su quanto contemplato dalle condizioni tutte di polizza.

Art. 16 GESTIONE DELLE VERTENZE - SPESE LEGALI

La Società assume, ai sensi dell'art. 1917 C.C. a nome dell'Assicurato la gestione giudiziale e stragiudiziale delle vertenze civili in qualunque sede nella quale si discuta del risarcimento del danno, designando, ove occorra, legali o tecnici. La societ  si impegna comunque a richiesta dell'Assicurato ad assumere a proprio carico la gestione dell'eventuale azione riconvenzionale del giudizio promosso dalla controparte.

La Società ha altres  l'obbligo di provvedere a proprie spese alla difesa in sede penale dei conducenti sino all'esaurimento del giudizio di secondo grado e di Cassazione qualora sia concordemente ritenuto necessario ed opportuno, anche se i danneggiati sono stati gi  tacitati in sede civile. Il contraente ha comunque diritto di affidare la difesa dei conducenti anche a legali e

tecnici di propria fiducia a proprie spese, diritto che permane anche per il conducente imputato.

CONDIZIONI AGGIUNTIVE OPERANTI per la Garanzia R.C.Auto

Art. 1 CARICO E SCARICO

La Società deve assicurare, nei limiti del massimale previsto per la R.C.A., la responsabilità del Contraente compresi i dipendenti e - se persona diversa - del committente, per i danni involontariamente cagionati a terzi dalla esecuzione delle operazioni di carico da terra sul veicolo e viceversa, eseguite senza l'impiego di mezzi o dispositivi meccanici inerenti al veicolo, esclusi i danni alle cose trasportate o in consegna.

Art. 2 RISCHIO STATICO

La garanzia vale per i danni a Terzi derivanti per i rimorchi in sosta se staccati dalla motrice, per i danni derivanti da manovre a mano, nonché, sempre se il rimorchio è staccato dalla motrice, per quelli derivanti da vizi occulti di costruzione o da difetti di manutenzione esclusi comunque i danni alle persone occupanti il rimorchio.

Art. 3 DANNI DA INQUINAMENTO

La Società deve tenere indenne l'assicurato di quanto lo stesso sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento di danni involontariamente cagionati a terzi, in conseguenza di inquinamento dell'ambiente causato da fuoriuscita accidentale di sostanze liquide e/o gassose dal veicolo identificato (e necessarie al suo funzionamento), qualora lo stesso non si trovi in circolazione. Per danni da inquinamento dell'ambiente si intendono quelli che si determinano in conseguenza della contaminazione dell'acqua, dell'aria o del suolo da parte delle sostanze succitate.

Art. 4 SOVRACCARICO – AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO (art.1898 C.C.)

Non si considera aggravamento del rischio ai sensi dell'art. 1898 C.C. il sovraccarico di passeggeri che non impegni la colpa grave al Contraente nell'organizzazione e nel controllo della propria attività.

Art. 5 RINUNCIA ALLA RIVALSA

La Società rinuncia al diritto di rivalsa nei seguenti casi:

- a) per i sinistri causati in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope.
- b) per i danni subiti dai terzi trasportati, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti od alle indicazioni della carta di circolazione;
- c) se il mezzo assicurato è condotto al momento del sinistro da persona che abbia già superato con esito favorevole sia l'esame teorico che quello pratico (qualora previsto) di idoneità alla guida, pur non essendo ancora in possesso della prescritta patente di guida;
- d) se il mezzo assicurato è condotto al momento del sinistro da persona con patente scaduta il cui rinnovo sia stato già richiesto. Resta comunque inteso che, qualora detta patente non venisse rilasciata o rinnovata dalla competente Autorità entro 12 mesi dalla data dell'esame o della richiesta di rinnovo, la Società eserciterà il diritto di rivalsa per il recupero degli esborsi eventualmente sostenuti, indipendentemente dai motivi del mancato rilascio o rinnovo. La società eserciterà altresì il diritto di rivalsa se la patente non abilita alla guida del veicolo assicurato a norma delle disposizioni legislative in vigore;
- e) nel caso di autovettura, adibita a servizio privato, data in uso dal Contraente, proprietario o locatario, a dipendenti o collaboratori anche occasionali, la Società deve rinunciare al diritto di rivalsa nei confronti della società proprietaria o locataria;

Le garanzie che seguono (punto f e punto g), non sono operanti nel caso in cui la Società proprietaria o locataria fosse stata precedentemente a conoscenza delle cause che hanno determinato il diritto di azione di rivalsa:

- f) se il conducente non è abilitato a norma delle disposizioni in vigore;
- g) nel caso di danni subiti dai terzi trasportati, se il trasporto non è effettuato in conformità delle
- h) disposizioni vigenti ed alle indicazioni della carta di circolazione.

Art. 6 RESPONSABILITÀ CIVILE DEI TRASPORTATI

La Società assicura la responsabilità civile dei trasportati a bordo dei veicoli indicati in polizza per i danni dagli stessi causati a terzi, entro i limiti ed alle condizioni contrattuali previste per la responsabilità civile dell'assicurato.

Art. 7 RICORSO TERZI

Danni a terzi (persone, cose o animali) a seguito di incendio, esplosione e scoppio, fuoriuscita di sostanze liquide o gassose per tutti i veicoli per fatti non rientranti nell'assicurazione obbligatoria, con il limite di Euro 1.000.000,00 (unmilione/00) per sinistro.

Art. 8 CRISTALLI

Viene riconosciuto il rimborso delle spese sostenute dal Contraente e documentate, per la sostituzione dei cristalli di seguito indicati dell'autovettura assicurata: parabrezza, lunotto posteriore, cristalli laterali, in conseguenza della rottura degli stessi.

La garanzia é prestata fino alla concorrenza di Euro 1.500,00 (millecinquecento/00) per ogni sinistro, indipendentemente dal numero dei cristalli rotti. Tale garanzia è prestata a primo rischio assoluto in deroga all'art 1907 CC senza applicazione della franchigia.

Art 9 -EVENTI SOCIOPOLITICI E NATURALI

EVENTI SOCIOPOLITICI

Si intendono risarciti i danni subiti dal veicolo assicurato avvenuti in conseguenza di tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio, vandalismo.

In caso di sinistro il Contraente dovrà fare denuncia immediata all'Autorità di Polizia inoltrando alla Società copia vistata dell'Autorità stessa.

EVENTI NATURALI

Si intendono risarciti i danni subiti dal veicolo assicurato, avvenuti in occasione di inondazioni, alluvioni, frane, smottamenti di terreno, terremoto, eruzioni vulcaniche, rottura ponti, sprofondamento strade, allagamenti, maremoti, crollo edifici e manufatti in genere, trombe, uragani, straripamenti, mareggiate, caduta di neve, ghiaccio, pietre, grandine, valanghe, slavine.

SEZIONE 3 - POLIZZA CUMULATIVA DEI CONDUCENTI DI AUTOVEICOLI

Art. 1 - GARANZIA

La garanzia della presente polizza è prestata per gli infortuni che colpiscono il conducente durante la guida di uno dei mezzi di proprietà della contraente, intestati al P.R.A. e non, elencati nell'allegato **foglio B**), od in conseguenza delle operazioni necessarie alla ripresa della marcia dei veicoli stessi in caso di incidente stradale o guasto verificatosi durante il viaggio.

Per la variazione dei mezzi farà fede la comunicazione a mezzo PEC, telegramma o raccomandata effettuate dalla Contraente per la polizza libro matricola.

Si provvederà alla regolazione del premio alla scadenza annuale ricorrente della polizza.

Art. 2 - CALCOLO DEL PREMIO

Il premio viene calcolato sulla base del totale degli automezzi elencati nell'allegato **foglio B**).

Art. 3 - SOMMA ASSICURATA

La somma assicurata per ciascun conducente è di:

Euro 500.000,00 (cinquecentomila/00) in caso di morte,

Euro 500.000,00 (cinquecentomila /00) in caso di invalidità permanente.

Art. 4 - ALTRE ASSICURAZIONI

In deroga alle norme che regolano tale assicurazione in generale, si prende atto che la garanzia di cui alla presente polizza si intende prestata in aggiunta ad altre assicurazioni che il contraente o chi per lui abbia eventualmente in corso con altre compagnie.

Art. 5 - LIMITAZIONE DELL'ASSICURAZIONE AI RISCHI PROFESSIONALI

L'assicurazione vale esclusivamente per gli infortuni che l'assicurato subisca nello svolgimento delle attività professionali principali e secondarie

Art. 6 - ESONERO DELLA DENUNCIA DI INFERMITA' PREESISTENTI

Resta inteso e convenuto che sono ammessi al beneficio dell'assicurazione tutti indistintamente gli assicurati e ciò indipendentemente dalle loro eventuali condizioni anormali di salute e da pregresse minorazioni fisiche o mutilazioni delle quali gli assicurati stessi risultassero affetti.

Art. 7 - PAGAMENTO DEL PREMIO

Il termine di comporta per il pagamento delle rate di premio successive alla prima viene elevato a 30 giorni.

Art. 8 – Franchigia fissa su invalidità permanente 5%.

ALLEGATI AMBITO 1.1:

foglio A): Determinazione della durata del contratto

foglio B): Elenco dei veicoli da assicurare

Ambito 1.1 Foglio A): Determinazione della durata del contratto

Responsabilità Civile Auto Libro Matricola:

La data di inizio della presente polizza sono le ore 24.00 del 15.5.2014; scadenza annuale; durata del contratto 36 mesi nel rispetto delle norme di legge.

Cumulativa Conducenti Autoveicoli

La data di inizio della presente polizza: ore 15.05.2014 - fine h. 24.00 del 15.05.2017.

Sinistrosità

Responsabilità Civile Auto Libro Matricola:

(Allegato B).

Premio corrisposto nel quinquennio : Euro 106.744,85

N. sinistri denunciati nel periodo 2009 – 2013 : 28

liquidati : €. 25.286,01

riservati : €. 4.060,00

Cumulativa Conducenti Autoveicoli

Premio corrisposto nel quinquennio : Euro 38.883,00

N. sinistri denunciati nel periodo 2009 – 2013 : 0

liquidati : €. 0,00

riservati : €. 0,00

Per quanto non espressamente contemplato si fa riferimento alle condizioni generali ANIA.

PROVINCIA DI IMPERIA

AMBITO 1.2

FURTO / RAPINA CONTENUTO

FURTO / RAPINA PORTAVALORI

DEFINIZIONI

ASSICURATO	Il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione.
ASSICURAZIONE	Il contratto di assicurazione.
ATTIVITA'	Quella svolta dall'Amministrazione Provinciale di Imperia. Eventuali variazioni che interverranno saranno automaticamente recepite. La definizione comprende anche tutte le attività accessorie, complementari, connesse e collegate, preliminari e conseguenti all'attività principale, ovunque e comunque svolte.
CONTRAENTE	La persona giuridica che stipula l'assicurazione.
FRANCHIGIA	L'importo prestabilito di danno indennizzabile che rimane a Carico dell'Assicurato.
INDENNIZZO/ RISARCIMENTO	La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.
POLIZZA	Il documento contrattuale che prova l'assicurazione.
PREMIO	La somma dovuta dal Contraente alla Società.
RISCHIO	La probabilità del verificarsi del sinistro.
SCOPERTO	La percentuale prestabilita di danno indennizzabile che resta a carico dell'Assicurato.
SINISTRO	verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa.
SOCIETA'	L'Impresa assicuratrice.

DEFINIZIONI DI SETTORE

CONTENUTO	Qualunque bene mobile (compreso ogni genere di attrezzatura od impianto e merce) contenuto nei fabbricati in uso e/o proprietà per l'attività del Contraente, con la sola esclusione dei veicoli iscritti al PRA e valori
UBICAZIONE DEL RISCHIO	Le Sedi e/o filiali del Contraente, o al di fuori delle stesse per quegli enti e/o funzioni per le quali è compatibile l'utilizzazione / svolgimento esterna. I locali di proprietà e/o in uso possono essere caratterizzati dall'avere mezzi di chiusura anche insufficienti).
VALORI	La valuta a corso legale (escluse le monete da collezione), nazionale ed estera (controvalore in valuta corrente), titoli di credito in genere, valori bollati, biglietti e tessere per mezzi pubblici e buoni benzina, tessere telefoniche ed autostradali a consumo e quant'altro di assimilabile.

Art. 1 – Norme che regolano il contratto di assicurazione in generale

Art.1.1 Prova del contratto

Il contratto di assicurazione e le sue eventuali modifiche devono essere provate per iscritto. Sul contratto, o su qualsiasi altro documento che concede la copertura, deve essere indicato l'indirizzo della sede sociale e, se del caso, della succursale della Società che concede la copertura assicurativa.

Art.1.2 Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli art. 1892, 1893 e 1894 Codice Civile.

Art.1.3 Pagamento del premio e decorrenza della garanzia

A parziale deroga dell'art. 1901 Codice Civile, il Contraente è tenuto al pagamento della prima rata di premio entro 30 giorni dalla data della decorrenza della polizza.

In mancanza di pagamento, la garanzia rimane sospesa dalla fine di tale periodo e riprende vigore alle ore 24:00 del giorno in cui viene pagato il premio di perfezionamento.

Se il Contraente non paga il premio per le rate successive, compresa l'eventuale proroga di cui all'art. 1.8 (Durata del contratto), la garanzia resta sospesa dalle ore 24 del 60° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore alle ore 24:00 del giorno in cui viene pagato quanto dovuto, ferme restando le scadenze contrattualmente stabilite.

Art.1.4 Aggravamento del rischio

Il Contraente deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento di rischio a lui noto.

Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi dell'art. 1898 Codice Civile.

Art.1.5 Diminuzione del rischio

Nel caso di diminuzione del rischio, la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successivi alla comunicazione del Contraente ai sensi dell'art. 1897 Codice Civile.

Art.1.6 Buona fede

L'omissione da parte del Contraente di una eventuale aggravante il rischio, così come le inesatte e/o incomplete dichiarazioni del Contraente all'atto della stipulazione del contratto o durante il corso dello stesso, non pregiudicano il diritto al risarcimento dei danni, semprechè tali omissioni o inesatte dichiarazioni siano avvenute in buona fede (quindi esclusi i casi di dolo o colpa grave). Rimane fermo il diritto della Società, una volta venuta a conoscenza di circostanze aggravanti, che comportino un premio maggiore, di richiedere la relativa modifica delle condizioni in corso (aumento del premio con decorrenza dalla data in cui le circostanze aggravanti siano venute a conoscenza della Società o, in caso di sinistro, conguaglio del premio per l'intera annualità in corso).

Art.1.7 Recesso in caso di sinistro

Dopo ogni sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, la Società può recedere dall'assicurazione con preavviso di 120 giorni. In tal caso, la Società, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio netto relativa al periodo di rischio non corso.

Art.1.8 Durata del contratto

Le date di inizio e termine del presente contratto sono indicate nell'allegato **foglio A**).

Art.1.9 Foro competente

Foro competente è esclusivamente quello del luogo ove ha sede il Contraente.

Art.1.10 Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

Art.1.11 Assicurazioni presso diversi assicuratori

Il Contraente è esonerato dall'obbligo di denunciare alla Società eventuali altre polizze da lui stipulate per i medesimi rischi. Se per il medesimo rischio coesistono più assicurazioni, in caso di sinistro, l'Assicurato o il Contraente deve darne avviso a tutti gli Assicuratori ed è tenuto a richiedere a ciascuno di essi l'indennizzo dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato.

Art. 1.12 Obbligo di fornire i dati dell'andamento del rischio

Con periodicità annuale, la Società si impegna entro il termine di trenta giorni dalla scadenza dell'anno assicurativo interessato, a fornire i dati afferenti l'andamento del rischio. In particolare la Società è tenuta a fornire il rapporto sinistri/premi riferito al periodo in questione, sia in via aggregata che disaggregata.

Art. 1.13 Forma delle comunicazioni del Contraente alla Società

Tutte le comunicazioni, alle quali il Contraente è tenuto, devono essere fatte con la lettera PEC, raccomandata e/o fax e/o telegramma. Analoga procedura adotta la Società nei confronti del Contraente.

Art. 1.14 Elementi per il calcolo del premio

Il premio della presente polizza è calcolato utilizzando a tal fine i dati indicati nell'allegato **foglio B**).

Il premio viene anticipato in base all'applicazione dei tassi che rimangono fissi per tutta la durata del contratto.

Art. 1.15 Regolazione e conguaglio del premio

Se il premio viene anticipato, in via provvisoria, lo stesso sarà regolato alla fine del periodo assicurativo annuo, secondo le variazioni intervenute, durante lo stesso periodo, negli elementi presi come base per il calcolo del premio.

A tale scopo, entro 90 giorni dalla fine dell'anno assicurativo, il Contraente deve fornire, per iscritto, i dati necessari per la regolazione del premio alla Società che provvederà ad emettere ed a recapitare la relativa appendice contrattuale.

Le differenze, attive o passive risultanti dalle regolazione, devono essere pagate entro 90 giorni dalla data di ricezione del relativo documento.

Se nel termine di scadenza di cui sopra il Contraente non fa luogo alle anzidette comunicazioni circa la regolazione del premio, oppure non paga la differenza attiva del premio dovuto nei termini indicati, la Società fisserà un ulteriore termine di 60 giorni dandone comunicazione al medesimo a mezzo lettera raccomandata. Trascorso detto termine, la garanzia resterà sospesa, fermo l'obbligo del Contraente di provvedere al pagamento del premio di regolazione dovuto. La Società ha il diritto di effettuare verifiche e controlli per i quali il Contraente è tenuto a fornire chiarimenti e le documentazioni necessarie.

Art. 1.16 Efficacia temporale della garanzia

Le garanzie prestate avranno efficacia per i fatti accaduti durante la vigenza del presente contratto.

Art. 1.17 Chiusura inchiesta.

In caso di danno, l'Assicurato è esonerato dalla presentazione del certificato di chiusura inchiesta; l'Assicurato stesso, quietanzando, si obbliga a presentare alla Società, non appena possibile, il certificato di chiusura per l'evento riguardante il sinistro considerato. L'Assicurato si obbliga inoltre a rimborsare l'indennizzo percepito maggiorato degli interessi legali, decorrenti dalla data del pagamento del medesimo indennizzo, qualora dagli atti dell'indagine preliminare o dall'eventuale successivo giudizio, il danno dovesse risultare non indennizzabile a termini di polizza.

Art. 2 – Norme che regolano l'assicurazione Furto/Rapina

Le condizioni che seguono prevalgono in caso di discordanza sulle norme che regolano l'assicurazione in generale.

L'eventuale discordanza tra le norme che regolano l'assicurazione in generale, le norme che regolano l'assicurazione in particolare, le norme del Codice Civile sui contratti di assicurazione, verrà risolta sempre nella maniera più favorevole al Contraente e/o agli Assicurati.

Sezione I - Furto/Rapina contenuto

Sez. I Art. 2.1 – Oggetto dell'assicurazione

La Società, nei limiti ed alle condizioni che seguono, assicura i danni materiali e diretti da perdita o danneggiamento delle cose oggetto della garanzia anche se di proprietà di terzi ed entro la somma assicurata, causati da:

A) Furto

A condizione che l'autore si sia introdotto nei locali assicurati:

1. violandone le difese esterne, mediante rottura, scasso, effrazione dei mezzi di protezione, uso fraudolento di chiavi, di grimaldelli o di arnesi simili
2. per via diversa da quella ordinaria, che richieda superamento di ostacoli o di ripari, mediante impiego di mezzi artificiali o di particolare agilità personale;
3. in modo clandestino, purché l'asportazione della refurtiva sia avvenuta poi a locali chiusi.

L'assicurazione è estesa inoltre a furto commesso:

4. attraverso le luci di serramenti o di inferriate con la rottura del vetro retrostante;
5. con rottura delle vetrine durante l'orario di apertura al pubblico e presenza di addetti all'attività esercitata e durante i periodi di chiusura diurna e serale con esposizione tra le ore 8 e le 24, quando le vetrine, purché fisse, e le porte vetrate, purché effettivamente chiuse, rimangono protette da solo vetro fisso;

B) Rapina ed estorsione

Avvenuta nei locali assicurati anche quando le persone sulle quali viene fatta violenza o minaccia vengano prelevati dall'esterno e siano costrette a recarsi nei locali stessi;

C) Atti vandalici

Commessi dai ladri in occasione di furto, rapina o estorsione consumati o tentati; la garanzia si intende prestata fino alla concorrenza di Euro 10.000,00.= (diecimila/00) per sinistro;

D) Guasti causati alle cose assicurate

Per commettere o tentare di commettere il furto, la rapina o l'estorsione;

E) Guasti cagionati da ladri

In occasione di furto, estorsione e rapina consumati o tentati per danneggiamenti ai locali contenenti le cose assicurate od agli infissi posti a riparo e protezione degli accessi ed aperture dei locali stessi, ivi compreso camere di sicurezza e corazzate (esclusi i relativi contenuti) e le rispettive porte, fino alla concorrenza di Euro 10.000,00= (diecimila/00).

Sez. I Art. 2.2 – Delimitazione dell'assicurazione - Esclusioni

Sono esclusi i danni:

- a) verificatisi in occasione di atti di guerra, guerra civile, invasione, occupazione militare, rivoluzione, insurrezione, occupazione militare, confisca e requisizione di qualsiasi Autorità di diritto o di fatto, sollevazione militare;
- b) causati o agevolati con dolo o colpa grave del Contraente e/o dell'Assicurato;
- c) verificatisi in occasione di eruzione vulcaniche, maremoto, terremoto;
- d) verificatisi in occasione di contaminazioni radioattive, salvo che il Contraente o l'Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi;
- e) commessi e/o agevolati con dolo o colpa grave dai dipendenti del Contraente e/o dell'Assicurato durante l'orario di lavoro; nonché dai dipendenti incaricati della sorveglianza delle cose stesse o dei locali che le contengono;
- f) causati alle cose assicurate da incendio, esplosione, implosione e scoppio provocati dall'autore del reato.

Sez. I Art. 2.3 – Partite e somme assicurate

Le somme assicurate sono indicate, separatamente per ciascuna partita, nell'allegato **foglio B**).

Resta inteso che tale assicurazione è prestata a primo rischio assoluto.

Sezione II - Furto/Rapina portavalori

Le condizioni che seguono prevalgono in caso di discordanza sulle norme che regolano l'assicurazione in generale.

L'eventuale discordanza tra le norme che regolano l'assicurazione in generale, le norme che regolano l'assicurazione in particolare, le norme del Codice Civile sui contratti di assicurazione, verrà risolta sempre nella maniera più favorevole al Contraente e/o agli Assicurati.

Sez. II Art. 2.1 – Oggetto dell'assicurazione

Premesso che l'assicurazione è riferita a portavalori nominativamente indicati con facoltà, in qualsiasi caso di impedimento, di sostituire la persona nominata con altra scelta e nominata o fra due nominate:

- ciascuna delle persone nominate, in caso di temporaneo impedimento, può essere, senza obbligo di informarne la Società, sostituita soltanto con quella o con una di quelle in seguito rispettivamente designate a farne le veci;
- pertanto in contemporaneo servizio non potrà esservi un numero di persone superiore a quelle assicurate;
- in caso di sinistro, il Contraente dovrà fornire la prova di essersi attenuto alle disposizioni di cui sopra;
- una stessa persona non può sostituire contemporaneamente più di una di quelle assicurate.

Portavalori/Somme Assicurate

Economo Provveditore (eventualmente 1 o 2 accompagnatori): Somme Assicurate Euro 8.000,00 ottomila/00)

A. L'assicurazione è prestata contro:

- il furto in seguito ad infortunio od improvviso malore della persona incaricata del trasporto dei valori;
- il furto con destrezza, limitatamente ai casi in cui la persona incaricata del trasporto ha indosso od a portata di mano i valori medesimi;
- il furto strappando di mano o di dosso alla persona i valori medesimi;
- la rapina (sottrazione di cose mediante violenza alla persona o minaccia) commessi sulle persone nominate, adibite al trasporto dei valori indicati in polizza, mentre nell'esercizio delle loro funzioni, relative al servizio esterno che si svolge entro i confini della Comunità Europea, detengono i valori stessi.

B. L'assicurazione è operante alla condizione che le persone adibite al trasporto (portavalori ed accompagnatori) :

- non abbiano minorazioni fisiche che le rendano inadatte al servizio di portavalori, siano di età non inferiore ai 18 anni e non superiore ai 65 anni, e dipendenti del Contraente;
- non siano altrimenti assicurate contro i rischi del furto e della rapina per il trasporto di valori.

Qualora venisse meno uno di tali requisiti, la garanzia per il portavalori interessato cessa automaticamente.

Limitatamente alle mansioni di accompagnatore, capo macchina ed autista, gli appartenenti alle Forze dell'Ordine ed agli Istituti di Polizia privata sono convenzionalmente equiparati a "dipendenti".

- C. L'assicurazione vale soltanto durante l'orario di servizio tra le ore 5 e le ore 23.
- D. Per servizio esterno si intende sia quello svolto all'interno dei locali del Contraente sia quello svolto all'esterno dei medesimi;
- E. Qualora si trovino insieme due o più persone incaricate del trasporto dei valori, dipendenti dallo stesso Contraente ed indicate anche in polizze diverse della stessa Società, l'assicurazione si intende complessivamente limitata alla somma massima assicurata per una sola di esse;
- F. I trasporti di valori possono essere effettuati con qualsiasi mezzo di trasporto.

Art. 3 – Norme che regolano la gestione sinistri

Art. 3.1 – Obblighi in caso di sinistro

In caso di sinistro, il Contraente o l'Assicurato deve:

- 1) fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno. Le relative spese sono a carico della Società secondo quanto previsto dalla legge ai sensi dell'art. 1914 Codice Civile;
- 2) darne avviso entro trenta giorni da quando ne ha avuto conoscenza ai sensi dell'art. 1913 Codice Civile.

L'inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo ai sensi dell'art. 1915 Codice civile.

Il Contraente deve altresì:

- 1) fare, nei cinque giorni lavorativi successivi, dichiarazione scritta all'Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo precisando, in particolare, il momento dell'inizio del sinistro, la causa presunta del sinistro e l'entità approssimativa del danno.
- 2) conservare le tracce ed i residui del sinistro fino a liquidazione del danno senza avere per questo, diritto ad indennità alcuna;
- 3) predisporre un elenco dettagliato dei danni subiti con riferimento alla qualità, quantità e valore delle cose distrutte o danneggiate, mettendo a disposizione i suoi registri, conti, fatture o qualsiasi documento che possa essere richiesto dalla Società o dai Periti ai fini delle loro indagini e verifiche.

Art. 3.2 – Esagerazione dolosa del danno

Il Contraente o l'Assicurato che esagera dolosamente l'ammontare del danno, dichiara distrutte cose che non esistevano al momento del sinistro, occulta, sottrae o manomette cose salvate, utilizza a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti altera dolosamente le tracce ed i residui del sinistro o facilita il progresso di questo, perde il diritto all'indennizzo.

Art. 3.3 – Valutazione delle cose assicurate e determinazione del danno

L'ammontare del danno è dato dalla differenza fra il valore che le cose assicurate avevano al momento del sinistro ed il valore di ciò che resta dopo il sinistro, senza tenere conto dei profitti sperati, né dei danni del mancato godimento od uso o di altri eventuali pregiudizi.

Art. 3.4 – Procedura per la valutazione del danno - Nomina dei periti

L'ammontare del danno è concordato direttamente dalle Parti, oppure a richiesta di una di esse, mediante Periti nominati uno dalla Società ed uno dal Contraente o dall'Assicurato con apposito atto unico.

I due periti devono nominare un terzo quando si verifichi disaccordo tra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo Perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza.

Ciascun perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali senza però avere alcun voto deliberativo. Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle Parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto.

La Società rimborserà gli onorari di competenza del Perito che il Contraente o l'Assicurato avrà nominato nonché l'eventuale quota parte, pari al 50 % di spesa e onorari in seguito di nomina del terzo Perito. Le predette spese, nell'ambito dei capitali assicurati, sono rimborsate fino alla concorrenza di un importo massimo di Euro 30.000,00= (trentamila/00).

Art. 3.5 – Mandato dei periti

I Periti devono:

- 1) indagare su circostanze di tempo e di luogo, natura, causa e modalità del sinistro;
- 2) verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che avessero aggravato il rischio e non fossero state comunicate;
- 3) verificare se l'Assicurato o il Contraente ha adempiuto agli obblighi di cui all'art. 3.1 (Obblighi in caso di sinistro);
- 4) verificare l'esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate (danneggiate e non danneggiate) al momento del sinistro determinandone il relativo valore in base a quanto stabilito dal precedente art. 3.3 (Valore delle cose assicurate e determinazione del danno);
- 5) procedere alla stima ed alla liquidazione del danno comprese le eventuali spese di salvataggio di demolizione e di sgombero, in conformità alle disposizioni contrattuali.

I risultati delle operazioni peritali concretati dai Periti concordi, oppure dalla maggioranza nel caso di perizia collegiale, devono essere raccolti in apposito verbale (con allegate le stime dettagliate) da redigersi in doppio esemplare, una per ognuna delle Parti. I risultati delle valutazioni di cui ai punti 4) e 5) sono obbligatori per le Parti, le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo in caso di dolo, errore, violenza o di violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso ogni qualsivoglia azione od eccezione inerente l'indennizzabilità del danno. La perizia collegiale è valida anche se un Perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia. I periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità giudiziaria.

Si conviene che le operazioni peritali verranno impostate e condotte in modo da non pregiudicare l'attività esercitata.

Art. 3.6 – Pagamento dell'indennizzo

Verificata l'operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, la Società deve provvedere al pagamento dell'indennizzo entro 30 giorni, sempre che non sia stata fatta opposizione. Se è stata aperta una procedura giudiziaria sulla causa del sinistro, il pagamento sarà fatto solo quando il Contraente dimostri che non ricorre alcuna delle esclusioni previste dal contratto.

Art. 3.7 – Titolarità dei diritti nascenti da polizza

Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla polizza non possono essere esercitati che dal Contraente e dalla Società. Spetta, in particolare, al Contraente compiere gli atti necessari all'accertamento ed alla liquidazione dei danni.

L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per l'Assicurato, restando esclusa ogni sua facoltà di impegnativa.

L'indennizzo liquidato a termini di polizza non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o col consenso dei titolari dell'interesse assicurato.

Art. 3.8 – Limite massimo dell'indennizzo

Per nessun titolo la Società potrà essere tenuta a pagare somma superiore a quella assicurata alle singole partite, salvo i maggiori importi rientranti nell'ambito di quanto disciplinato dall'art. 1914 del Codice Civile.

Art. 4 – Condizioni particolari

Art. 4.1 – Deroga alla regola proporzionale

A deroga di quanto disposto dall'art. 1907 Codice Civile, l'assicurazione è prestata nella forma a Primo Rischio Assoluto.

Art. 4.2 – Riduzione della somma assicurata e reintegro automatico

In caso di sinistro, le somme assicurate si intendono ridotte, con effetto immediato e fino al termine dell'annualità di assicurazione in corso, di un importo pari a quello del danno indennizzabile al netto di franchigie e scoperti.

Resta però inteso che tale importo, sarà automaticamente reintegrato.

Il pagamento del corrispondente rateo di premio, calcolato in 360esimi, dovrà essere eseguito entro 60 giorni dalla presentazione della richiesta della Società.

Art. 4.3 – Recupero delle cose rubate

Se le cose rubate vengono recuperate in tutto o in parte, il Contraente deve dare avviso alla Società appena ne abbia notizia.

Le cose recuperate divengono di proprietà della Società se questa ha risarcito integralmente il danno. Se invece la Società ha risarcito il danno soltanto in parte, il valore del recupero spetta al Contraente/Assicurato fino alla concorrenza della parte di danno eventualmente rimasta scoperta di assicurazione mentre il resto spetta alla Società.

Art. 4.4 – Anticipo dell'indennizzo

Il Contraente ha diritto di ottenere, prima della liquidazione del sinistro, il pagamento di un acconto pari al 50 % dell'importo minimo che dovrebbe essere pagato in base alle risultanze acquisite, a condizione che non siano sorte contestazioni sull'indennizzabilità del sinistro e che l'indennizzo complessivo sia prevedibile in almeno Euro 20.000,00 (ventimila/00). L'obbligazione della Società verrà in essere dopo 90 giorni dalla data di denuncia del sinistro, sempreché siano trascorsi almeno 30 giorni della richiesta dell'anticipo.

Art. 4.5 – Titoli di credito

Per i titoli di credito rimane stabilito che:

- a) la Società, salvo diversa pattuizione, non pagherà l'importo per essi liquidato prima delle rispettive scadenze se previste;

- b) l'Assicurato o il Contraente deve restituire alla Società l'indennizzo per essi percepito non appena per effetto della procedura di ammortamento - se consentita - i titoli di credito siano diventati inefficaci;
- c) il loro valore è dato dalla somma da essi portata.

Per quanto riguarda in particolare gli effetti cambiari, rimane inoltre stabilito che l'assicurazione vale soltanto per gli effetti per i quali sia possibile l'esercizio dell'azione cambiaria.

ALLEGATI Ambito 1.2:

foglio A): Determinazione della durata del contratto

foglio B): Le somme assicurate, separatamente per ciascuna partita,

Ambito 1.2 foglio A): Determinazione della durata del contratto

Furto / Rapina contenuto

La data di inizio della presente polizza : h. 24.00 del 30.06.2014; scadenza h. 24.00 del 30.06.2017.

Furto / Rapina Portavalori

La data di inizio della presente polizza : h. 24.00 del 30.06.2014; scadenza h. 24.00 del 30.06.2017.

Sinistrosità

Premio corrisposto nel quinquennio : Euro 56.114,54

n. sinistri denunciati nel periodo 2009 – 2013 n.3

liquidati : €. 750,00

riservati : €. 0,00

Per quanto non espressamente contemplato si fa riferimento alle condizioni generali ANIA.

Ambito 1.2 foglio B): Le somme assicurate, separatamente per ciascuna partita,

PARTITA 1			
	STABILE	LOCALITA'	VALORE ASSICURATO
1	LICEO SCIENTIFICO "G. VIEUSSEUX"	IMPERIA	€ 6.200,00
2	IST. TECN. COMM. "G. RUFFINI"	IMPERIA	€ 6.200,00
3	IST. TECN. COMM. "G. RUFFINI"	PIEVE DI TECO	€ 2.600,00
4	IST. NAUTICO "A. DORIA"	IMPERIA	€ 6.200,00
5	IST. I.T.I.S.	IMPERIA	€ 6.200,00
6	UNIVERSITA' DEGLI STUDI	IMPERIA	€ 6.200,00
7	LICEO SCIENTIFICO "A. APROSIO"	VENTIMIGLIA	€ 6.200,00
8	IST. TECN. "F. FERMI"	VENTIMIGLIA	€ 6.200,00
9	ISTITUTO "E. MONTALE"	BORDIGHERA	€ 6.200,00
10	ISTITUTO TECNICO "COLOMBO"	SANREMO	€ 6.200,00
11	ISTITUTO TECNICO "COLOMBO"	ARMA DI TAGGIA	€ 6.200,00
12	LICEO SCIENTIFICO "G. SACCHERI" E CLASSICO	SANREMO	€ 6.200,00
13	LICEO SCIENTIFICO "G. SACCHERI" VILLA ZIRIO	SANREMO	€ 1.600,00
14	LICEO SCIENTIFICO "G. SACCHERI" EX VIGILI URBANI	SANREMO	€ 1.600,00
15	I.P.C.	SANREMO	€ 5.200,00
16	I.P.S.I.A.	SANREMO	€ 5.200,00
17	IST. ALBERGHIERO "E. RUFFINI" - 1^ SEDE	ARMA DI TAGGIA	€ 5.200,00
18	IST. ALBERGHIERO "E. RUFFINI" - 2^ SEDE	ARMA DI TAGGIA	€ 1.100,00
19	IST. MAGISTRALE	IMPERIA	€ 6.200,00
20	IST. MAGISTRALE SEDE DISTACCATA	IMPERIA	€ 600,00
21	IST MAGISTRALE	SANREMO	€ 6.200,00
22	IST MAGISTRALE SEDE DISTACCATA	SANREMO	€ 2.600,00
23	LICEO CLASSICO	IMPERIA	€ 6.200,00
24	IST ARTE - 1^ SEDE	IMPERIA	€ 6.200,00
25	IST. ARTE - 2^ SEDE	IMPERIA	€ 2.600,00
26	I.P.C.	IMPERIA	€ 6.200,00
27	ISTITUTO AICARDI	SANREMO	€ 5.200,00
		TOT. CAP. ASSICURATI	€ 132.700,00

PARTITA 2			
	MAGAZZINO	LOCALITA'	VALORE ASSICURATO
1	DIV. 2 VALLE IMPERO - VIA P. PELLEGRINO	CHIUSAVECCHIA	€ 13.000,00
2	DIV. 2 VALLE IMPERO - S.P. N. 24 (KM 3+100)	BORGOMARO	€ 2.600,00

3	DIV. 2 VALLE IMPERO - S.P. N. 39 (KM 2+561)	IMPERIA	€	8.000,00
4	DIV. 2 VALLE IMPERO - S.P. N. 26 (KM 1+990)	AURIGO	€	3.700,00
5	DIV. 2 VALLE IMPERO - S.P. N. 29 (KM 6+035)	CHIUSANICO	€	3.700,00
6	DIV. 2 VALLE IMPERO - S.P. N. 30 (KM 0+800)	LUCINASCO/BORGORATTO	€	2.600,00
7	DIV. 2 VALLE PRINO - S.P. N. 41 (KM 1+534)	IMPERIA/CLAVI	€	15.500,00
8	DIV. 4 VALLE NERVIA - S.P. N. 64 (KM 5+000)	CAMPOROSSO	€	15.500,00
9	DIV. 4 VALLE NERVIA - S.P. N. 59 (KM 5+050)	SOLDANO	€	8.000,00
10	DIV. 4 VALLE NERVIA - S.P. N. 64 (KM 17+080)	PIGNA	€	2.600,00
11	DIV. 1 VALLE ARROSCIA - S.P. N. 7 (KM 0+300) BOX 1	MUZIO	€	10.500,00
12	DIV. 1 VALLE ARROSCIA - S.P. N. 3 (KM 1+500)- BOX 1	COSIO - MENDATICA	€	5.200,00
13	DIV. 1 VALLE ARROSCIA - S.P. N. 100 (KM 14+100)	MONESI	€	8.000,00
14	DIV. 1 VALLE ARROSCIA - S.P. N. 7 (KM 0+300) BOX 2	MUZIO	€	10.500,00
15	DIV. 3 VALLE ARGENTINA - VIA CASERME	MOLINI DI TRIORA	€	5.200,00
16	DIV. 3 VALLE ARGENTINA - S.P. N. 54 (BIVIO S.S. 548)	VALLE OXENTINA	€	5.200,00
17	DIV. 3 STRADE LITORANEE - S.P. N. 47 (KM 2+000)	CIPRESSA	€	2.600,00
		TOT. CAP. ASSICURATI	€	122.400,00
	PARTITA 3			
	MAGAZZINO / STABILE	LOCALITA'		VALORE ASSICURATO
1	MAGAZZINO -- ROTONDA - PORTO MAURIZIO	IMPERIA		5.000,00
2	MAGAZZINO - S.P. N. 29 (KM 0+200)	CHIUSANICO - GAZZELLI	€	26.000,00
3	AMM. PROV.LE IMPERIA - PREFETTURA - PAL.NA ASCHERI	IMPERIA	€	104.000,00
4	GENIO CIVILE	IMPERIA	€	8.000,00
5	VILLA NOBEL	SANREMO	€	52.000,00
6	UFFICI EX INTENDENZA DI FINANZA - CENTRI IMPIEGO IMPERIA, SANREMO E VENTIMIGLIA	IMPERIA	€	52.000,00
7	UFFICI IAT DI : DIANO MARINA / IMPERIA / ARMA DI TAGGIA / SANREMO / BORDIGHERA	IMPERIA	€	5.000,00
8	VILLA GROCK	IMPERIA	€	150.000,00
		TOT. CAP. ASSICURATI	€	402.000,00

PROVINCIA DI IMPERIA

AMBITO 1.3

GLOBALE INCENDIO

DEFINIZIONI

ASSICURATO	Il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione.
ASSICURAZIONE	Il contratto di assicurazione.
ATTIVITA'	Quella svolta dall'Amministrazione Provinciale di Imperia. Eventuali variazioni che interverranno saranno automaticamente recepite. La definizione comprende anche tutte le attività accessorie, complementari, connesse e collegate, preliminari e conseguenti all'attività principale, ovunque e comunque svolte.
CONTRAENTE	La persona giuridica che stipula l'assicurazione.
FRANCHIGIA	L'importo prestabilito di danno indennizzabile che rimane a Carico dell'Assicurato.
INDENNIZZO/ RISARCIMENTO	La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.
POLIZZA	Il documento contrattuale che prova l'assicurazione.
PREMIO	La somma dovuta dal Contraente alla Società.
RISCHIO	La probabilità del verificarsi del sinistro.
SCOPERTO	La percentuale prestabilita di danno indennizzabile che resta a carico dell'Assicurato.
SINISTRO	Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la Garanzia assicurativa.
SOCIETA	L'Impresa assicuratrice.

DEFINIZIONI DI SETTORE

CONTENUTO	Attrezzi, macchine, mobili, arredi, macchine d'ufficio, scaffalature, cancelleria etc. Sono esclusi denaro, titoli di credito, carte valori, veicoli in genere azionati di motore e cose in essi contenute.
PARTITA DI POLIZZA	Raggruppamento di beni al quale viene attribuito, ai fini assicurativi, un unico valore cumulativo ed applicato un unico tasso.
MERCI	Merci, materie prime, ingredienti di lavorazione e prodotti semilavorati e finiti, scorte e materiali di consumo, imballaggi, supporti, escluse sostanze e prodotti esplosivi e infiammabili.
FABBRICATO	Per fabbricato (di proprietà e/o in locazione e/o in uso) si intende l'intera costruzione edile, compresi fissi, infissi ed opere di fondazione o interrate (esclusi alberi alto fusto), nonché tutte le sue pertinenze, quali centrali termiche, cabine elettriche, gruppi elettrogeni, box, recinzioni, cancelli e simili purché realizzate nel fabbricato stesso o negli spazi ad esso adiacenti, gli impianti idrici, igienici, elettrici, di riscaldamento e di condizionamento d'aria, ascensori, montacarichi, scale mobili, antenna televisiva centralizzata, come pure per altri impianti od installazioni considerati immobili per natura o destinazione, ivi compresi tappezzeria, tinteggiature e moquette, affreschi, mosaici, così come risulta da atti notarili e/o deliberativi, ecc., nonché gli edifici assegnati dalla L. 23/96.
PATRIMONIO IMMOBILIARE	L'insieme dei beni che può essere attribuibile alle definizioni di contenuto e merci

Art.1 – NORME CHE REGOLANO IL CONTRATTO DI ASSICURAZIONE IN GENERALE

Art.1.1- Prova del contratto

Il contratto di assicurazione e le sue eventuali modifiche devono essere provate per iscritto. Sul contratto, o su qualsiasi altro documento che concede la copertura, deve essere indicato l'indirizzo della sede sociale e, se del caso, della succursale della Società che concede la copertura assicurativa.

Art.1.2- Dichiarazioni relative alle circostanti del rischio

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli art. 1892, 1893 e 1894 Codice Civile.

Art.1.3- Pagamento del premio e decorrenza della garanzia

A parziale deroga dell'art. 1901 Codice Civile, il Contraente è tenuto al pagamento della prima rata di premio entro 30 giorni dalla data della decorrenza della polizza.

In mancanza di pagamento, la garanzia rimane sospesa dalla fine di tale periodo e riprende vigore alle ore 24:00 del giorno in cui viene pagato il premio di perfezionamento.

Se il Contraente non paga il premio per le rate successive, compresa l'eventuale proroga di cui all'art. 1.8 (Durata del contratto), la garanzia resta sospesa dalle ore 24 del 60° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore alle ore 24:00 del giorno in cui viene pagato quanto dovuto, ferme restando le scadenze contrattualmente stabilite.

Art.1.4- Aggravamento del rischio

Il Contraente deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento di rischio a lui noto.

Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi dell'art. 1898 Codice Civile.

Art.1.5- Diminuzione del rischio

Nel caso di diminuzione del rischio, la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successivi alla comunicazione del Contraente ai sensi dell'art. 1897 Codice Civile.

Art.1.6- Buona fede

L'omissione da parte del Contraente di una eventuale aggravante il rischio, così come le inesatte e/o incomplete dichiarazioni del Contraente all'atto della stipulazione del contratto o durante il corso dello stesso, non pregiudicano il diritto al risarcimento dei danni, sempre che tali omissioni o inesatte dichiarazioni siano avvenute in buona fede (quindi esclusi i casi di dolo o colpa grave). Rimane fermo il diritto della Società, una volta venuta a conoscenza di circostanze aggravanti, che comportino un premio maggiore, di richiedere la relativa modifica delle condizioni in corso (aumento del premio con decorrenza dalla data in cui le circostanze aggravanti siano venute a conoscenza della Società o, in caso di sinistro, conguaglio del premio per l'intera annualità in corso).

Art.1.7- Recesso in caso di sinistro

Dopo ogni sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, la Società può recedere dall'assicurazione con preavviso di 120 giorni. In tal caso, la Società, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio netto relativa al periodo di rischio non corso.

Art.1.8- Durata del contratto

Le date di inizio e termine del presente contratto sono indicate nell'allegato **foglio A**).

Art.1.9- Foro competente

Foro competente è esclusivamente quello del luogo ove ha sede il Contraente.

Art.1.10- Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

Art.1.11- Assicurazioni presso diversi assicuratori

Il Contraente è esonerato dall'obbligo di denunciare alla Società eventuali altre polizze da lui stipulate per i medesimi rischi. Se per il medesimo rischio coesistono più assicurazioni, in caso di sinistro, l'Assicurato o il Contraente deve darne avviso a tutti gli Assicuratori ed è tenuto a richiedere a ciascuno di essi l'indennizzo dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato.

Art.1.12- Obbligo di fornire i dati dell'andamento del rischio

Con periodicità annuale, la Società si impegna entro il termine di trenta giorni dalla scadenza dell'anno assicurativo interessato, a fornire i dati afferenti l'andamento del rischio. In particolare la Società è tenuta a fornire il rapporto sinistri/premi riferito al periodo in questione, sia in via aggregata che disaggregata.

Art.1.13- Forma delle comunicazioni del Contraente alla Società

Tutte le comunicazioni, alle quali il Contraente è tenuto, devono essere fatte con PEC e/o lettera raccomandata e/o fax e/o telex e/o telegramma. Analoga procedura adotta la Società nei confronti del Contraente.

Art.1.14- Elementi per il calcolo del premio

Il premio della presente polizza è calcolato utilizzando a tal fine i dati indicati nell'allegato **foglio B**).

Il premio viene anticipato in base all'applicazione dei tassi che rimangono fissi per tutta la durata del contratto.

Art.1.15- Regolazione e conguaglio del premio

Se il premio viene anticipato, in via provvisoria, lo stesso sarà regolato alla fine del periodo assicurativo annuo, secondo le variazioni intervenute, durante lo stesso periodo, negli elementi presi come base per il calcolo del premio.

Le differenze, attive o passive risultanti dalle regolazione, devono essere pagate entro 90 giorni dalla data di ricezione del relativo documento.

Se nel termine di scadenza di cui sopra il Contraente non fa luogo alle anzidette comunicazioni circa la regolazione del premio, oppure non paga la differenza attiva del premio dovuto nei termini indicati, la Società fisserà un ulteriore termine di 60 giorni dandone comunicazione al medesimo a mezzo lettera raccomandata. Trascorso detto termine, la garanzia resterà sospesa, fermo l'obbligo del Contraente di provvedere al pagamento del

premio di regolazione dovuto. La Società ha il diritto di effettuare verifiche e controlli per i quali il Contraente è tenuto a fornire chiarimenti e le documentazioni necessarie.

Art.1.16- Efficacia temporale della garanzia

Le garanzie prestate avranno efficacia per i fatti accaduti durante la vigenza del presente contratto.

Art.2 – Norme che regolano l'assicurazione Incendio

Le condizioni che seguono prevalgono in caso di discordanza sulle norme che regolano l'assicurazione in generale. L'eventuale discordanza tra le norme che regolano l'assicurazione in particolare, le norme del Codice Civile sui contratti di assicurazione, verrà risolta sempre nella maniera più favorevole al Contraente e/o agli Assicurati.

Art.2.1- Oggetto dell'assicurazione

La Società si obbliga ad indennizzare il Contraente per i danni materiali e diretti causati alle cose assicurate, anche se di proprietà di terzi, da:

- incendio;
- fulmine;
- esplosione e scoppio (anche accidentale da ordigni esplosivi)
- autocombustione

La Società rimborsa altresì le spese necessarie per rimuovere, trasportare, conservare e ricollocare macchinari, attrezzature e arredamento (inclusi i costi per demolire fabbricati o loro parti illese o per smontare macchinari e/o attrezzature illese) qualora tali operazioni fossero indispensabili per eseguire le riparazioni di enti danneggiati in conseguenza di un sinistro indennizzabile a termini di polizza. Resta convenuto che l'indennizzo per ciascun sinistro non potrà superare il 10% dell'ammontare del danno.

Art.2.2- Delimitazione dell'assicurazione - Esclusioni

Sono esclusi i danni:

- a) verificatisi in atti di guerra, di insurrezione, di occupazione militare, di invasione, salvo che l'Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi;
- b) verificatisi in occasioni di esplosione o di emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazione del nucleo dell'atomo, come pure in occasione di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche, salvo che l'Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi;
- c) causati con dolo dell'Assicurato e/o del Contraente;
- d) di smarrimento o di furto delle cose assicurate avvenuti in occasioni degli eventi per i quali è prestata l'Assicurazione;
- e) alla macchina od all'impianto nel quale si sia verificato uno scoppio determinato da usura, corrosione o difetti di materiale;
- f) indiretti quali cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di godimento o di reddito commerciale od industriale, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità delle cose assicurate;
- g) causati da maremoti, eruzioni vulcaniche, terremoto, inondazioni, alluvioni e allagamenti;
- h) umidità e stillicidio;
- i) causati da ritardi nei ripristino dei locali danneggiati dovute a cause eccezionali.

Art. 2.3- Cose assicurabili a condizioni speciali

Senza espressa pattuizione non sono compresi in garanzia:

monete, biglietti di banca, titoli di credito, di pegno e, in genere, qualsiasi carta rappresentante un valore.

Sono invece indennizzabili, entro il limite del 30% del valore assicurato per la partita "Patrimonio Mobiliare":

Materiale indennizzabile: Ufficio Ced – Piano seminterrato – Sede Centrale.

- Elaboratori server (domain controller, storage, dati, backup)
- Supporti dati-archivi (qualsiasi materiale magnetico, ottico) usato per memorizzare informazioni elaborabili automaticamente - Insieme di dati e/o programmi memorizzati su supporti
- Apparecchiature di Rete Lan (armadi rack, router, modem, switch, firewall,)
- Stampanti di rete (b/n, colori, formato A3/ A4, multifunzioni)
- Impianto di condizionamento

Materiale indennizzabile: Ufficio Ced – Piano terra – Sede Piazza Roma.

- Elaboratori server (domain controller, dati, backup)
- Supporti dati-archivi (qualsiasi materiale magnetico, ottico) usato per memorizzare informazioni elaborabili automaticamente - Insieme di dati e/o programmi memorizzati su supporti
- Apparecchiature di Rete Lan (armadi rack, router, modem, switch, firewall,)
- Impianto di condizionamento

Materiale indennizzabile: Ufficio Ced – Sede Centro Impiego di Sanremo.

- Elaboratori server (domain controller, dati)
- Supporti dati-archivi (qualsiasi materiale magnetico, ottico) usato per memorizzare informazioni elaborabili automaticamente - Insieme di dati e/o programmi memorizzati su supporti
- Apparecchiature di Rete Lan (armadi rack, router, modem, switch, firewall,)
- Impianto di condizionamento

Materiale indennizzabile: Ufficio Ced – Sede Centro Impiego di Ventimiglia.

- Elaboratori server (domain controller, dati)
- Supporti dati-archivi (qualsiasi materiale magnetico, ottico) usato per memorizzare informazioni elaborabili automaticamente - Insieme di dati e/o programmi memorizzati su supporti
- Apparecchiature di Rete Lan (armadi rack, router, modem, switch, firewall,)
- Impianto di condizionamento.

Art.2.4- Ispezione delle cose assicurate.

La Società ha sempre il diritto di visitare le cose assicurate ed il Contraente ha l'obbligo di fornirle tutte le occorrenti indicazioni ed informazioni.

Art.2.5- Estensione territoriale. La garanzia è operante nell'ambito del territorio della Repubblica Italiana e concerne stabilimenti, depositi, uffici ed altre dipendenze nelle quali il contraente svolga la propria attività.

Art. 3 – Norme che regolano la gestione dei sinistri

Art.3.1 – Obblighi in caso di sinistro.

In caso di sinistro, il Contraente o l'Assicurato deve:

- 1) fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno. Le relative spese sono a carico della Società secondo quanto previsto dalla legge ai sensi dell'art. 1914 Codice Civile;
- 2) darne avviso alla Società entro trenta giorni da quando ne ha avuto conoscenza ai sensi dell'art 1913 Codice Civile.

L'inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo ai sensi dell'art. 1915 Codice Civile.

Il Contraente deve altresì:

- 1) fare, nei cinque giorni lavorativi successivi, dichiarazione scritta all'Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo precisando, in particolare, il momento dell'inizio del sinistro, la causa presunta del sinistro e l'entità approssimativa del danno. Copia di tale dichiarazione deve essere trasmessa alla Società;
- 2) conservare le tracce ed i residui del sinistro fino a liquidazione del danno senza avere per questo, diritto ad indennità alcuna;
- 3) predisporre un elenco dettagliato dei danni subiti con riferimento alla qualità, quantità e valore delle cose distrutte o danneggiate, mettendo a disposizione i suoi registri, conti, fatture o qualsiasi documento che possa essere richiesto dalla Società o dai Periti ai fini delle loro indagini e verifiche.

Art.3.2 – Esagerazione dolosa del danno.

Il Contraente o l'Assicurato che esagera dolosamente l'ammontare del danno, dichiara distrutte cose che non esistevano al momento del sinistro, occulta, sottrae o manomette cose salvate, utilizza a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti altera dolosamente le tracce ed i residui del sinistro o facilita il progresso di questo, perde il diritto all'indennizzo.

Art.3.3 – Valore delle cose assicurate e determinazione del danno.

Premesso che la determinazione del danno viene eseguita separatamente per ogni singola partita della polizza, e che per valore a nuovo s'intende convenzionalmente:

- per **Fabbricato**, il costo di ricostruzione a nuovo di un fabbricato con le stesse caratteristiche costruttive;
- per **Contenuto**, il costo di rimpiazzo delle cose assicurate con altre nuove o equivalenti per uso e qualità;

l'attribuzione del valore che le cose assicurate (illese, danneggiate o distrutte) avevano al momento del sinistro è ottenuta secondo i seguenti criteri:

- 1) **Fabbricato** – si stima la spesa necessaria per l'integrale costruzione a nuovo di tutto il fabbricato assicurato, escludendo soltanto il valore dell'area, al netto di un deprezzamento stabilito in relazione al grado di vetustà, allo stato di conservazione, al modo di costruzione, all'ubicazione, alla destinazione, all'uso e ad ogni altra circostanza concomitante;
- 2) **Macchinario, attrezzatura, arredamento** – si stima il costo di rimpiazzo delle cose assicurate con altre nuove od equivalenti per rendimento economico, al netto di un deprezzamento stabilito in relazione al tipo, qualità, funzionalità, rendimento, stato di manutenzione ed ogni altra circostanza concomitante;
- 3) **Merci** – si stima il valore in relazione alla natura, qualità, eventuale svalutazione commerciale, compresi gli oneri fiscali;

In caso di sinistro:

- a) l'ammontare del danno si determina:
 - 1) **per i fabbricati**: applicando al valore a nuovo delle parti distrutte o danneggiate il deprezzamento di cui al punto I e deducendo da tale risultato il valore dei residui;
 - 2) **macchinario, attrezzatura, arredamento e merci**: deducendo dal valore delle cose assicurate il valore delle cose illese ed il valore delle cose danneggiate nonché gli oneri fiscali non dovuti all'Erario.

- b) il supplemento, che aggiunto all'importo del danno di cui ad a) dà l'ammontare del danno calcolato in base al valore a nuovo.

Qualora la somma assicurata confrontata con il rispettivo valore a nuovo risulti:

- superiore o uguale, il supplemento verrà riconosciuto integralmente;
- inferiore, ma superiore al valore al momento del sinistro, il supplemento verrà ridotto in proporzione al rapporto risultante dalla differenza tra la somma assicurata e il valore al momento del sinistro;
- uguale o inferiore al valore al momento del sinistro, il supplemento non verrà riconosciuto.

Il pagamento del supplemento di indennità verrà eseguito entro 30 giorni dalla comunicazione dell'avvenuto rimpiazzo o ricostruzione secondo il preesistente tipo e genere.

La ricostruzione del fabbricato può avvenire anche su altra area del territorio nazionale purchè non ne derivi alcun aggravio per la Società ed avvenga entro 24 mesi dalla data dell'atto di liquidazione amichevole o del verbale definitivo di perizia.

Resta comunque convenuto che in nessun caso potrà essere indennizzato per ciascun Ente importo superiore al doppio del relativo valore al momento del sinistro.

Per gli oggetti di vestiario, gli indumenti in genere e le cose in disuso, l'ammontare del danno si determina secondo i criteri di cui al comma **a2)** senza tenere conto del supplemento di cui al comma **b)**.

Per la garanzia perdita delle pigioni, si stabilisce il tempo strettamente necessario per il ripristino dei locali danneggiati, con il massimo di un anno, e l'indennizzo relativo non potrà comunque eccedere 1/15 del valore relativo alla unità immobiliare sinistrata.

Le spese di demolizione e sgombero dei residui del sinistro devono essere tenute separate dalle stime di cui sopra in quanto per esse non è operante il disposto del successivo articolo.

L'assicurazione in base al "valore nuovo" riguarda soltanto fabbricati, macchinari, attrezzature ed arredamento in stato di attività.

Art.3.4 – Procedura per la valutazione del danno – Nomina dei periti.

L'ammontare del danno è concordato dalle parti, direttamente oppure, a richiesta di una di esse, mediante Periti nominati uno dalla Società ed uno dal Contraente con apposito atto unico.

I due Periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro o anche prima su richiesta di uno di essi. Le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza.

Ciascun Perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo.

Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle Parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto.

Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio Perito, quelle del terzo Perito sono ripartite a metà.

Art.3.5 – Mandato dei periti.

I Periti devono:

- 1) indagare su circostanze di luogo e di tempo, natura, causa e modalità del sinistro;
- 2) verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se, al momento del sinistro, esistevano circostanze che avessero aggravato il rischio e non fossero state comunicate;
- 3) verificare se l'Assicurato od il Contraente ha adempiuto agli obblighi di cui all'ari. 3.1 (Obblighi in caso di sinistro);

- 4) verificare l'esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate (danneggiate e non danneggiate) al momento del sinistro, determinandone il relativo valore in base a quanto stabilito all'art. 3.3 (Valore delle cose assicurate e determinazione del danno);
- 5) procedere alla stima ed alla liquidazione del danno comprese le spese di salvataggio, di demolizione e sgombero, in conformità alle disposizioni contrattuali.

I risultati delle operazioni peritali concretati dai Periti concordi oppure dalla maggioranza in caso di perizia collegiale, devono essere raccolti in apposito verbale (con allegate le stime dettagliate) da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti.

I risultati delle valutazioni di cui ai punti 4) e 5) sono obbligatori per le Parti, le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errori, violenza o di violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente l'indennizzabilità del danno.

La perizia collegiale è valida anche se un Perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia.

I Periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità giudiziaria.

Si conviene che le operazioni peritali verranno impostate e condotte in modo da non pregiudicare l'attività esercitata.

Art.3.6 – Pagamento dell'indennizzo.

Verificata l'operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, la Società deve provvedere al pagamento dell'indennizzo entro 30 giorni, sempre che non sia stata fatta opposizione. Se è stata aperta una procedura giudiziaria sulla causa del sinistro, il pagamento sarà fatto solo quando il Contraente dimostri che non ricorre alcuno dei casi previsti dall'art. 2.2 (Delimitazione dell'assicurazione - Esclusioni).

Art.3.7 – Titolarità dei diritti nascenti da polizza.

Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla polizza non possono essere esercitati che dal Contraente e dalla Società.

Spetta in particolare al Contraente compiere gli atti necessari all'accertamento ed alla liquidazione dei danni.

L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per l'Assicurato, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa.

L'indennizzo liquidato a termini di polizza non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o col consenso dei titolari dell'interesse assicurato.

Art.3.8 – Limite massimo dell'indennizzo.

Per nessun titolo, la Società potrà essere tenuta a pagare somma superiore a quella assicurata alle singole partite, salvo i maggiori importi rientranti nell'ambito di quanto disciplinato dall'art 1914 Codice Civile.

Art. 4 – Condizioni particolari

Art. 4.1 – Deroga alla regola proporzionale.

Se dalle stime fatte con le norme dell'articolo precedente risulta che i valori di una o più partite, presi ciascuno separatamente, eccedono al momento del sinistro le somme rispettivamente assicurate maggiorate del 10% la Società risponde del danno in proporzione del rapporto fra il valore assicurato, così maggiorato, e quello risultante dalle suddette stime.

Art. 4.2 – Parificazione ai danni da incendio.

Con riferimento a quanto previsto dall'art. 1914 Codice Civile, sono parificati ai danni di incendio, oltre che i guasti fatti per ordine dell'Autorità, anche quelli prodotti dall'Assicurato e/o da terzi allo scopo di impedire od arrestare l'evento dannoso sia esso da incendio od uno dei rischi accessori assicurati con la presente polizza. Sono altresì compresi i danni prodotti agli enti assicurati dagli impianti fissi di estinzione.

Art. 4.3 – Esplosioni e scoppi esterni.

La Società risponde dei danni materiali e diretti cagionati agli enti assicurati da esplosioni e scoppi esterni verificatisi per cause indipendenti dalle attività dichiarate in polizza, escluse distruzioni e danneggiamenti eventualmente provocati da ordigni esplosivi.

Art. 4.4 – Alimentazioni degli impianti.

La Società prende atto che, per l'alimentazione degli impianti di riscaldamento, condizionamento, distribuzione di energia elettrica, l'Assicurato può fare uso di qualsiasi combustibile in quantità necessaria per il funzionamento degli impianti stessi. E' pertanto tollerata l'esistenza di depositi e/o serbatoi, interrati o non, di detti combustibili.

Art. 4.5 – Rovina di ascensori.

La Società si obbliga a rimborsare i costi necessari per ricostruire o riparare i fabbricati o parti di essi in conseguenza di rovina di ascensori e montacarichi a seguito di rottura di congegni.

Art. 4.6 – Caduta di aeromobili e/o corpi volanti.

La Società risponde dei danni che la caduta di corpi volanti e/o orbitanti, loro parti o cose da essi trasportate, può cagionare agli enti assicurati anche quando non vi sia sviluppo di incendio.

Art. 4.7 – Onda sonora.

La Società risponde dei danni materiali e diretti causati agli enti assicurati da onda sonora determinata da aeromobili od oggetti in genere in moto a velocità supersonica.

Art. 4.8 – Urto veicoli.

La Società risponde dei danni materiali e diretti causati agli enti assicurati da urto di veicoli, in transito sulla pubblica via.

Art. 4.9 – Fumo.

La Società risponde dei danni materiali e diretti arrecati agli enti assicurati da fumo, gas o vapori sviluppati o fuoriusciti a seguito di guasto improvviso ed accidentale verificatosi negli impianti per la produzione di calore facenti parte degli enti medesimi, purché detti impianti siano collegati mediante adeguate condutture ad appropriati camini.

Art. 4.10 – Acqua condotta.

La Società risponde dei danni materiali e diretti cagionati agli enti assicurati da fuoriuscita di acqua e da rigurgiti di fogne a seguito di rotture accidentali di impianti idrici, igienici e termici esistenti nei fabbricati assicurati e contenenti gli enti medesimi.

La Società non risponde:

- a) dei danni dovuti ad umidità e stillicidio;
- b) dei danni derivati da gelo;
- e) dei danni provocati da colaggi o rotture degli impianti automatici di estinzione e relative alimentazioni;

d) dell'ammontare di Euro 250,00 (duecentocinquanta/00) per ciascun sinistro. Massimo per sinistro Euro 1.000.000, 00.

Art. 4.11 – Rottura lastre di cristallo, mezzo cristallo e vetro.

La Società si obbliga a rimborsare l'Assicurato dei costi necessari per rimpiazzare le lastre di cristallo, mezzo cristallo e vetro pertinenti agli ingressi, scale ed altri vani di uso comune dei fabbricati descritti in polizza.

Franchigia Euro 500, 00. Massimo sinistro e anno Euro 50.000, 00. Limite per lastra Euro 5.000, 00.

Art. 4.12 – Danni conseguenziali.

La Società risponde dei danni materiali e diretti subiti dagli enti assicurati a causa delle seguenti circostanze:

- mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica;
- mancato o anormale funzionamento di apparecchiature elettroniche, di impianti di riscaldamento, di condizionamento o di refrigerazione;
- colaggio o fuoriuscita dei fluidi;
- purché tali circostanze siano conseguenti ad eventi garantiti in polizza i quali abbiano dato luogo a danno risarcibile con la polizza stessa.

Art. 4.13 – Perdita pigioni.

La Società risponde dei danni derivanti dalla perdita di pigione o mancato godimento dei fabbricati assicurati fino alla concorrenza, per singola unità immobiliare, della pigione annua.

Art. 4.14 – Fenomeno elettrico.

La Società risponde dei danni che si manifestino nelle macchine, apparecchi e circuiti costituenti impianti elettrici per effetto di corrente, scariche od altri fenomeni elettrici, da qualsiasi motivo occasionati.

Resta convenuto ai fini della presente garanzia che:

- in nessun caso la Società rimborserà, per singolo sinistro e per anno assicurativo, somma superiore ad Euro 30.000,00 (trentamila/00);
- il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, dell'importo di Euro 250,00 (duecentocinquanta/00).

Art. 4.15 – Ricovero automezzi.

Nei vari locali di proprietà e/o in uso al Contraente possono essere ricoverati automezzi di sua proprietà e/o di dipendenti e/o di terzi.

Art. 4.16 – Spese di demolizione e sgombero dei residuati del sinistro.

La Società rimborsa le spese necessarie per demolire, sgomberare e trasportare al più vicino scarico i residuati del sinistro, con il massimo di ulteriori Euro 200.000,00= per sinistro in aggiunta al 10 % dell'ammontare del danno.

Art. 4.17 – Onorari dei periti.

La Società rimborserà fino alla concorrenza di Euro 60.000,00 (sessantamila/00), per sinistro e per anno assicurativo, la remunerazione dovuta dall'Assicurato per il lavoro svolto dal proprio Perito e le relative spese al fine di produrre prove, informazioni ed ogni altro elemento che l'Assicurato sia tenuto a fornire alla Società in termini di polizza in caso di sinistro.

Art. 4.18 – Onorari architetti, ingegneri, consulenti.

La Società rimborserà sino fino alla concorrenza di Euro 60.000,00 (sessantamila /00), per sinistro e per anno assicurativo, secondo la tabella dell'ordine professionale del consulente interpellato, le spese sostenute per stime, piante, descrizioni, misurazioni, offerte ed ispezioni necessariamente sostenute per la reintegrazione della perdita in caso di danno, causato da ogni rischio così assicurato su fabbricati, impianti, macchinari ed attrezzature ma non i diritti (competenze) per la preparazione di qualsiasi reclamo a tale riguardo.

Art. 4.19 – Dolo e colpa grave.

La Società risponde dei danni derivanti dagli eventi per i quali è prestata la garanzia determinati da colpa grave del Contraente, dolo e colpa grave delle persone delle quali il Contraente deve rispondere, dolo e colpa grave di terzi.

Art. 4.20– Rinuncia al diritto di rivalsa.

La Società, salvo il caso di dolo, rinuncia, per la somma pagata, al diritto di rivalsa verso il responsabile del sinistro - art. 1916 Codice Civile - a condizione che l'Assicurato non eserciti egli stesso l'azione di risarcimento del danno contro il responsabile medesimo.

Art. 4.21 – Anticipi sulla liquidazione del sinistro.

Il Contraente ha il diritto di ottenere, prima della liquidazione del sinistro, il pagamento di un acconto, partita per partita, pari al 50% dell'importo minimo che dovrebbe essere pagato in base alle risultanze acquisite, con o senza presuma del danno, a condizione che non siano sorte contestazioni, partita per partita, sull'indennizzabilità del danno.

Massimo Euro 2.000.000 fermo quanto indicato nel primo capoverso.

Se la contestazione sorgesse su una o più partite, resta stabilito il pieno diritto all'ottenimento dell'acconto per le restanti partite purché l'indennizzo complessivo sia prevedibile in almeno Euro 150.000,00 (centocinquatamila/00).

L'obbligazione della Società verrà posta in essere dopo novanta giorni dalla data di denuncia di sinistro, sempreché siano trascorsi almeno trenta giorni dalla richiesta di anticipo.

Art. 4.22 – Ricorso dei vicini.

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, fino alla concorrenza di quanto indicato nell'allegato **FOGLIO B**), delle somme che egli sia tenuto a corrispondere per capitale, interessi e spese, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, per danni materiali diretti cagionati alle cose di terzi da sinistro indennizzabile a termini di polizza.

L'assicurazione è estesa ai danni derivanti da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, dell'utilizzo di beni, nonché di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi, sino alla concorrenza del 10 % della somma assicurata per la presente garanzia.

L'assicurazione non comprende i danni:

- a cose che l'Assicurato abbia in consegna o custodia o detenzione a qualsiasi titolo, salvo i veicoli dei dipendenti dell'Assicurato ed i mezzi di trasporto sotto carico e scarico, ovvero in sosta nell'ambito delle anzidette operazioni, nonché le cose sugli stessi mezzi trasportate;
- di qualsiasi natura conseguenti ad inquinamento dell'acqua, dell'aria e del suolo.

Non è comunque considerato terzo il Legale Rappresentante del Contraente.

L'Assicurato deve immediatamente informare la Società delle procedure civili o penali promosse contro di lui, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa e la Società avrà la facoltà di assumere la direzione della causa e la difesa dell'Assicurato.

L'Assicurato deve astenersi da qualunque transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza il consenso della Società.

Quanto alle spese giudiziali si applica l'art. 1917 Codice Civile.

Art. 4.23 – Eventi atmosferici.

La Società risponde dei danni:

1. materiali e diretti causati agli enti assicurati da uragano, bufera, tempesta, grandine, tromba d'aria, quando la violenza che caratterizza detti eventi atmosferici sia riscontrabile su una pluralità di enti, assicurati e non;
2. di bagnamento che si verificasse all'interno dei fabbricati ed al loro contenuto, purché direttamente causato dalla caduta di pioggia o grandine attraverso rotture, brecce o lesioni provocate al tetto, alle pareti o ai serramenti dalla violenza degli eventi di cui sopra.

La Società non risponde dei danni:

a) causati da:

- fuoriuscita dalle usuali sponde di corsi o specchi d'acqua naturali o artificiali;
- mareggiata e penetrazione di acqua marina;
- formazione di ruscelli, rottura o rigurgito dei sistemi di scarico;
- cedimento o franamento del terreno, ancorché verificatisi a seguito degli eventi atmosferici di cui sopra, nonché dei danni di bagnamento diversi da quelli di cui al punto 2.;

b) subiti da:

- alberi, cespugli, coltivazioni floreali ed agricole in genere;
- recinti, cancelli, gru, cavi aerei, ciminiere e camini, insegne od antenne e consimili installazioni esterne;
- fabbricati o tettoie aperti da uno o più lati od incompleti nelle coperture o nei serramenti (anche se per temporanee esigenze di ripristino conseguenti o non a sinistro), capannoni pressostatici e simili, baracche in legno o plastica, e quanto in essi contenuto;
- serramenti, vetrate e lucernari in genere;
- lastre di cemento-amianto e manufatti di materia plastica per effetto di grandine.

Agli effetti della presente estensione di garanzia il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione per singolo sinistro di Euro 2.500,00 (duemilacinquecento/00);

In nessun caso la Società pagherà per singolo sinistro ed annualità assicurativa somma superiore al 70% del capitale assicurato alla singola partita ed ubicazione.

Art. 4.24 – gelo, sovraccarico neve

La Società risponde dei danni subiti dalle cose assicurate in conseguenza di:

- a) **gelo**, unicamente relativi alla rottura di impianti idrici, igienici, tecnologici e di tubazioni in genere, sempreché l'attività non sia stata sospesa per più di 48 ore precedentemente il sinistro. Agli effetti della presente estensione di garanzia di pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione per singolo sinistro di €. 1.000,00. In nessun caso la Società pagherà per singolo sinistro ed annualità assicurativa somma superiore ad €. 25.000,00.
- b) **sovraccarico neve**, fermo quanto disposto nell'estensione di garanzia relativa agli eventi atmosferici ed ad integrazione della stessa, la società risponde dei danni materiali direttamente causati alle cose assicurate da sovraccarico di neve e conseguente crollo totale o parziale del tetto o delle pareti anche se relativo a tettoie o fabbricati aperti su più lati.

La società non risponde dei danni causati:

- 1) da valanghe e slavine;
- 2) da gelo ancorché conseguente ad evento coperto dalla presente garanzia integrativa;
- 3) ai fabbricati non conformi alle vigenti norme relative ai sovraccarichi di neve (D.M. del Ministero dei Lavori Pubblici del 12/02/1982 (G.U. n. 56 del 16/2/1982) ed al loro contenuto;

- 4) ai fabbricati in costruzione o in corso di rifacimento (a meno che detto rifacimento sia influente ai fini della presente garanzia integrativa) ed al loro contenuto;
- 5) ai capannoni pressostatici, ed al loro contenuto;
- 6) ai lucernai, vetrate e serramenti in genere, nonché all'impermeabilizzazione, a meno che il loro danneggiamento sia causato da crollo totale o parziale del tetto o delle pareti in seguito al sovraccarico di neve;

Agli effetti della presente estensione di garanzia il pagamento sarà effettuato previa detrazione per singolo sinistro di uno scoperto del 10% con il minimo di €. 5.000,00. In nessun caso la società pagherà per singolo sinistro ed annualità assicurativa somma superiore a €. 750.000,00.

Art. 4.25 – Acqua piovana.

La Società si obbliga a rimborsare l'Assicurato dei danni materiali e diretti causati alle cose assicurate da acqua piovana.

Sono tuttavia esclusi dall'assicurazione:

- a) i danni che si verificassero ai fabbricati e/o loro contenuto a seguito di infiltrazioni di acqua dal terreno, da gelo e da crollo per accumulo di neve, nonché da acqua penetrata attraverso finestre o lucernari lasciati aperti;
- b) i danni causati da fuoriuscita di acqua dagli argini di corsi naturali od artificiali, da laghi, bacini, dighe anche se derivante da acqua piovana;
- e) i danni indiretti, consequenziali o di inattività di qualsiasi genere e specie;
- d) i danni alle merci poste a meno di 12 cm. sul livello del pavimento dei locali.

Resta convenuto, ai fini della presente garanzia, che il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, dell'importo di Euro 500,00 (cinquecento/00) ed in nessun caso la Società rimborserà per singolo sinistro e per anno assicurativo somma superiore ad Euro 25.000,00 (venticinquemila/00).

Art. 4.26 – Eventi socio-politici, scioperi, tumulti popolari e sommosse, atti vandalici e dolosi, terrorismo e sabotaggio.

a) eventi sociopolitici:

- 1) i danni materiali diretti causati agli enti assicurati da incendio, esplosione, scoppio, caduta di aeromobili, loro parti o cose da essi trasportate, verificatisi in conseguenza di tumulto popolare, sciopero, sommosa;
- 2) altri danni materiali e diretti causati agli enti assicurati, anche a mezzo di ordigni esplosivi, da persone (dipendenti e non del contraente o dell'Assicurato) che prendano parte a tumulti popolari, scioperi, sommosse o compiano, individualmente o in associazione, atti vandalici o dolosi:

La Società non risponde dei danni:

- 1) di inondazione o frana;
- 2) di rapina, estorsione, saccheggio o imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere;
- 3) di fenomeno elettrico a macchine ed impianti elettrici od elettronici, apparecchi e circuiti compresi;
- 4) fissi ed infissi causati da ladri in occasione di furto o tentato furto.

La presente estensione di garanzia ferme le condizioni sopra richiamate, è operativa anche per i danni avvenuti nel corso di occupazione non militare della proprietà in cui si trovano gli enti assicurati, con avvertenza che, qualora l'occupazione medesima si protrasse per oltre cinque giorni consecutivi, la Società non risponde dei danni di cui al punto 2, anche se verificatisi durante il suddetto periodo.

Il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione per singolo sinistro di uno scoperto del 10% con il minimo di €. 5.000,00.

In nessun caso la società pagherà per singolo sinistro ed annualità assicurativa somma superiore al 70% delle somme assicurate per singola partita ed ubicazione.

b) atti di terrorismo

La Società indennizza (anche a deroga di quanto previsto nell'ambito della presente polizza o successiva appendice alla stessa) i danni direttamente o indirettamente causati derivanti da, o verificatisi in occasione, di atti di terrorismo.

Per atto di terrorismo si intende un atto, incluso anche l'uso della forza o della violenza compiuto da qualsiasi persona o gruppo di persone che agiscano da sole o per conto o in collegamento con qualsiasi organizzazione, per scopi politici, religiosi, ideologici o simili, inclusa l'intenzione di influenzare qualsiasi governo o di impaurire la popolazione o una sua parte.

La Società ha la facoltà, in ogni momento, di recedere dalla garanzia prestata con la presente clausola, con preavviso di 14 (quattordici) giorni decorrenti dalla ricezione della relativa comunicazione, da darsi a mezzo PEC. o lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

In caso di recesso la Società rimborsa il rateo annuo relativo al periodo di rischio non corso, esclusa soltanto l'imposta.

Agli effetti della presente estensione di garanzia di pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione per singolo sinistro di uno scoperto del 15% con il minimo di €. 10.000,00.

In nessun caso la Società pagherà per singolo sinistro ed annualità assicurativa somma superiore a €. 5.000.000,00.

Art. 4.27 – Esonero dichiarazione sinistri pregressi.

La mancata dichiarazione dei danni che avessero colpito i fabbricati oggetto dell'assicurazione nell'ultimo decennio precedente la stipulazione della polizza di assicurazione non può essere invocato dalla Compagnia come motivo di non risarcibilità di un eventuale sinistro.

Art. 4.28 – Indennità supplementare.

La Società, per ogni sinistro liquidato a termini di polizza, corrisponderà un'indennità supplementare pari al 10% dell'ammontare del danno liquidabile, sempreché questo sia superiore ad Euro 50.000,00 (cinquantamila/00).

Art. 4.29 - Interessi sulla somma dovuta all'Assicurato a titolo di indennizzo.

Fermo quanto previsto dall'art. 4.28 (Indennità supplementare) che precede, nel caso di ritardi nell'esecuzione del pagamento dell'indennizzo dovuto all'Assicurato, la Società si obbliga a pagare un importo pari agli interessi maturati con decorrenza dal trentesimo giorno dalla data dell'atto di liquidazione amichevole o del verbale di perizia definitiva con scadenza alla data di emissione dell'ordine di pagamento dalla Società alla Banca in favore dell'Assicurato.

Il calcolo dell'interesse verrà effettuato applicando all'indennizzo dovuto al netto dell'eventuale "anticipo indennizzi", il tasso ufficiale di sconto in vigore al trentesimo giorno dalla data dell'atto di liquidazione amichevole o del verbale di perizia definitiva.

La presente garanzia non trova applicazione se l'importo dell'indennizzo è inferiore ad €. 50.000,00 (cinquantamila/00).

Art. 4.30 – Oneri di ricostruzione ad Enti e/o Autorità pubbliche.

Si da atto che nella somma assicurata per la voce "Fabbricati " sono compresi anche i costi e/o oneri che dovessero comunque gravare sull'Assicurato e/o che lo stesso dovesse pagare a qualsiasi Ente e/o Autorità pubblica in caso di ricostruzione dei fabbricati assicurati in base

alle disposizioni di legge in vigore al momento della ricostruzione. Massimo sinistro e anno €.
1.000.000,00.

Art. 4.31– Rimpiazzo combustibile.

La Società rimborsa il costo di rimpiazzo del combustibile (nafta - gasolio - kerosene) in caso di spargimento conseguente ad evento garantito in polizza o guasto accidentale degli impianti di riscaldamento o di condizionamento al servizio del fabbricato.

In nessun caso per questa specifica estensione di garanzia la Società rimborserà una somma superiore ad Euro 30.000,00 (trentamila/00) per sinistro e per anno assicurativo.

Art. 4.32 – Vicinanze pericolose.

Il Contraente è sollevato dell'obbligo di dichiarare se, in contiguità o a distanza minore di metri 20 dai fabbricati assicurati o contenenti le cose assicurate, esistano cose o condizioni capaci di aggravare il rischio.

Art. 4.33 – Indennizzo separato per partita.

Il pagamento dell'indennizzo verrà effettuato, su richiesta del Contraente, per ciascuna partita di polizza separatamente considerata.

Art. 4.34 – Dispersione dei liquidi.

La Società risponde dei danni di dispersione dei liquidi contenuti in serbatoi ed impianti, compresi gli impianti di estinzione, a seguito di guasto o rottura dei suddetti.

La Società non risponde:

- a. dei danni di stillicidio dovuti a corrosione, usura od imperfetta tenuta strutturale dei contenitori;
- b. dei danni di dispersione da contenitori di capacità inferiore a 300 litri;
- e. dei danni causati da altri enti dalla dispersione del liquido;
- d. delle spese sostenute per la ricerca della rottura e per la sua riparazione.

Agli effetti della presente estensione di garanzia, la Società pagherà il 90% dell'indennizzo, restando il rimanente 10% a carico dell'Assicurato senza che egli od il Contraente possano farlo assicurare ad altri, pena la decadenza del diritto all'indennizzo.

In nessun caso, la Società corrisponderà somma maggiore di Euro 30.000,00 (trentamila/00) per sinistro e per anno assicurativo.

Art. 4.35 – Spese di ricerca e riparazione guasti.

La Società, in caso di danno arrecato dalla fuoriuscita di acqua condotta a seguito di rottura accidentale degli impianti idrici, igienici o di riscaldamento, posti al servizio del fabbricato, risarcibile in base alla presente polizza, indennizza anche le spese per riparare o sostituire le tubazioni e relativi raccordi collocati nei muri e nei pavimenti nei quali la rottura accidentale si è verificata, comprese quelle necessariamente sostenute a tale scopo per la demolizione o il ripristino di parti del fabbricato, ma con esclusione in ogni caso dell'indennizzo di Euro 500,00 (cinquecento/00) per ciascun sinistro.

In nessun caso la Società rimborserà per ciascun sinistro e per anno assicurativo un importo superiore ad Euro 30.000,00 (trentamila/00).

Art. 4.36 – Differenziale storico artistico.

Ad integrazione della somma assicurata per la partita "Fabbricati", la Società presta la propria garanzia fino all'importo di Euro 260.000,00 (duecentosessantamila/00) per i maggiori danni che gli enti assicurati, con particolari qualità storico /artistiche, possano subire a seguito di sinistro e che eccedano le normali spese di ricostruzione e/o ripristino di carattere funzionale

previste dal presente contratto. A titolo esemplificativo e non limitativo, tali danni possono riguardare affreschi, bassorilievi, ornamenti murari, soluzioni architettoniche, documenti ed oggetti storici etc. e possono consistere nelle spese di ripristino e/o restauro, nonché nella perdita economica subita dall'Assicurato per la distruzione totale e/o parziale del manufatto storico/artistico.

In deroga all'art. 1907 Codice Civile, l'importo relativo alla presente garanzia viene assicurato senza l'applicazione della regola proporzionale.

In caso di difforme valutazione circa l'opportunità e l'entità delle spese di ripristino e/o restauro, nonché in merito alla perdita economica dell'Assicurato per la distruzione totale o parziale, le Parti convengono sin da ora di rimettersi al parere della Sovrintendenza ai Beni Storici e Culturali competente nel territorio ove si colloca l'ente danneggiato, cui verrà dato formale incarico di Perito comune.

Art. 4.37 – Chiusura inchiesta.

In caso di danno, l'Assicurato è esonerato dalla presentazione del certificato di chiusura inchiesta; l'Assicurato stesso, quietanzando, si obbliga a presentare alla Società, non appena possibile, il certificato di chiusura per l'evento riguardante il sinistro considerato. L'Assicurato si obbliga inoltre a rimborsare l'indennizzo percepito maggiorato degli interessi legali, decorrenti dalla data del pagamento del medesimo indennizzo, qualora dagli atti dell'indagine preliminare o dall'eventuale successivo giudizio, il danno dovesse risultare non indennizzabile a termini di polizza.

ALLEGATI Ambito 1.3:

foglio A): Determinazione della durata del contratto

foglio B): Le somme assicurate, separatamente per ciascuna partita,

- valore fabbricati
- rischio locativo,
- contenuto e macchinari,
- ricorso vicini

Ambito 1.3 foglio A): Determinazione della durata del contratto

La data di inizio della presente polizza: ore 24.00 del 30.06.2014; fine h. 24.00 del 30.06.2017.

Sinistrosità

Premio corrisposto nel quinquennio : Euro 75.910,13

N. sinistri denunciati nel periodo 2009 – 2013: 4

liquidati : € 15.631,00

riservati : € 30.000,00

Per quanto non espressamente contemplato si fa riferimento alle condizioni generali ANIA.

Ambito 1.3 foglio B): Le somme assicurate, separatamente per ciascuna partita,

VALORE FABBRICATI	Euro	90.000.000,00
MASSIMA UNITA' DI RISCHIO	Euro	20.000.000,00

RISCHIO LOCATIVO	Euro	5.000.000,00
MASSIMA UNITA' DI RISCHIO	Euro	1.500.000,00

CONTENUTO E MACCHINARI	Euro	10.000.000,00
MASSIMA UNITA' DI RISCHIO	Euro	2.000.000,00

RICORSO VICINI	Euro	20.000.000,00
MASSIMA UNITA' DI RISCHIO	Euro	10.000.000,00

PROVINCIA DI IMPERIA

AMBITO 1.4

**POLIZZA DI ASSICURAZIONE DI
TUTELA GIUDIZIARIA, SPESE LEGALI E PERITALI**

DEFINIZIONI

ASSICURAZIONE:	Il contratto di assicurazione
POLIZZA:	Il documento che prova l'assicurazione
CONTRAENTE:	Il soggetto che stipula l'assicurazione riportato sul frontespizio della presente polizza.
ASSICURATO:	La persona fisica o giuridica il cui interesse è protetto dall'assicurazione e pertanto: il Presidente della Provincia ed i Componenti la Giunta Provinciale, i consiglieri Provinciali, il Segretario Generale ed il Direttore Generale, i dirigenti ed i dipendenti tutti in connessione con lo svolgimento delle proprie mansioni e/o funzioni
SOCIETÀ:	L'impresa assicuratrice nonché le coassicuratrici
PREMIO:	La somma dovuta dal Contraente alla Società
RISCHIO:	La probabilità che si verifichi il sinistro e l'entità dei danni che possono derivarne
SINISTRO:	Il verificarsi del fatto dannoso, cioè l'insorgere della controversia per la quale è prestata la garanzia assicurativa
INDENNIZZO:	La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

Art. 1 - Dichiarazioni relative alle circostanze ed aggravamento del rischio

Le dichiarazioni inesatte e le reticenze dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione (artt. 1892, 1893 e 1894 c.c.).

Tuttavia, l'omissione, l'incompletezza o l'inesattezza delle dichiarazioni da parte del Contraente/Assicurato, così come di una circostanza eventualmente aggravante il rischio ai sensi dell'art. 1898 c.c., sia durante il corso di validità della presente polizza che all'atto della sottoscrizione della stessa, non pregiudicano il diritto all'indennizzo sempreché tali omissioni, incomplete o inesatte dichiarazioni non siano frutto di dolo.

Art. 2 - Altre Assicurazioni

L'Assicurato è esonerato dal comunicare alla Società l'esistenza e la successiva stipulazione d'altre assicurazioni per lo stesso rischio; in caso di sinistro l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli Assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri (Art. 1910 c.c.).

Art. 3 - Pagamento del premio e decorrenza della garanzia

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24.00 del giorno indicato in polizza ancorché il premio venga versato entro i 30 giorni successivi al medesimo.

Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24.00 del trentesimo giorno dopo quello della decorrenza sopra riportata per il premio iniziale, o delle scadenze successive relativamente ai premi per le annualità future, e riprende vigore dalle ore 24.00 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze ed il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'art. 1901 C.C.

I premi o le rate di premio devono essere pagate all'Agenzia alla quale è stata assegnata la Polizza.

Art. 4 - Modifiche dell'Assicurazione

Le eventuali modificazioni dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

Art.5 - Forma delle comunicazioni del Contraente alla Società

Tutte le comunicazioni alle quali il Contraente è tenuto devono essere fatte con PEC, lettera raccomandata (anche a mano) od altro mezzo certo indirizzata alla Società al quale il Contraente ha conferito incarico per la gestione della polizza.

Art. 6 - Aggravamento del rischio

L'Assicurato deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti del rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione, salvo quanto previsto al secondo comma dell'articolo 1.

Art. 7 - Diminuzione del rischio

Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre il premio con rimborso dello stesso in proporzione al tempo che decorre dal momento della comunicazione di diminuzione al termine del periodo di assicurazione in corso, e rinuncia al relativo diritto di recesso.

Art. 8 - Obblighi dell'Assicurato in caso di sinistro

In caso di sinistro, il Contraente deve darne avviso scritto alla Società entro 30 giorni da quando il

proprio ufficio competente ne ha avuto conoscenza.

Nella denuncia di sinistro, il Contraente deve esporre le circostanze di tempo e di luogo a sua conoscenza, nonché le generalità delle persone interessate.

A seguito della denuncia di sinistro l'Assicurato dovrà indicare alla Società il nominativo del legale prescelto per la difesa.

La Società, con il consenso dell'Assicurato, potrà acquisire anche direttamente dal legale ogni utile informazione nonché copia di atti e documenti.

Le stesse disposizioni si applicano per la scelta del consulente o del perito.

La mancata denuncia del sinistro entro 30 giorni stabiliti, comporta l'inoperatività della garanzia.

Art. 9 - Durata del contratto e proroga dell'assicurazione

Il presente contratto decorre dal 30.6.2014 fino alle ore 24 del 30.6.2017, e cesserà automaticamente alla scadenza senza obbligo di disdetta da ambo le Parti.

Ove, in base alle proprie valutazioni e se compatibile con la normativa vigente, il Contraente lo ritenga opportuno, è tuttavia in facoltà di quest'ultimo richiedere la proroga del contratto per una durata massima pari a quella iniziale, con lettera raccomandata da inviarsi almeno due mesi prima della scadenza.

E' inoltre facoltà del Contraente, con preavviso non inferiore a 30 giorni antecedenti la scadenza, richiedere alla Società una proroga temporanea della presente assicurazione, finalizzata all'espletamento od al completamento delle procedure di aggiudicazione della nuova assicurazione. La Società, a fronte della corresponsione del relativo rateo di premio, si impegna sin d'ora a prorogare in tal caso l'assicurazione alle medesime condizioni contrattuali ed economiche per un periodo di 180 giorni decorrenti dalla scadenza.

Art. 10 - Oneri fiscali

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

Art. 11 - Foro competente

Il foro competente per qualsiasi controversia si intende quello nella cui giurisdizione è ubicata la sede sociale del Contraente.

Art. 12 - Recesso a seguito di sinistro

Dopo ogni sinistro la Società ed il Contraente possono recedere dal contratto con preavviso di 60 giorni da darsi con lettera raccomandata. In caso di recesso da parte della Società, essa, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio relativa al periodo di rischio non corso, al netto delle imposte di legge.

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE DELLE SPESE LEGALI E PERITALI

Art. 13 - Persone Assicurate.

Per Assicurato si intendono:

- a) gli Amministratori dell'Ente Contraente nell'espletamento del loro mandato;
- b) i Dirigenti, i Dipendenti e Parasubordinati dell'Ente Contraente, in conseguenza di fatti ed atti connessi all'espletamento del servizio ed all'adempimento di compiti d'ufficio;
- c) il Segretario, il Direttore Generale dell'Ente Contraente, nell'adempimento dei compiti di ufficio svolti per conto dell'Ente medesimo;

L'assicurazione è prestata a condizione che non sussista conflitto di interessi con l'Ente Contraente, o reciprocamente tra gli Assicurati stessi sopraindicati.

Art. 14 - Condizioni di operatività della copertura

La presente copertura opererà nelle seguenti ipotesi:

1. che esista diretta connessione tra il contenzioso processuale e la carica espletata o l'ufficio rivestito dal pubblico funzionario assicurato;
2. che non sussista conflitto d'interessi tra gli atti compiuti dal funzionario e l'Ente;
3. che il Contraente abbia la necessità di tutelare i propri diritti ed i propri interessi;
4. che sia stata riconosciuta l'assenza del dolo e della colpa grave dell'assicurato.

Art. 15 - Oggetto dell'Assicurazione

La Società assume a proprio carico, fino alla concorrenza del massimale di garanzia pattuito, l'onere relativo ad ogni spesa per l'assistenza giudiziale - in ogni stato e grado, avanti qualsiasi sede e Autorità - nonché extragiudiziale e peritale, comprese quelle liquidate dal Giudice a favore della controparte in caso di soccombenza che dovessero essere sostenute dal Contraente o dagli Assicurati, così come individuati in polizza, a tutela dei loro interessi a seguito di atti e fatti connessi all'espletamento dell'incarico o del servizio ed all'adempimento delle funzioni esercitate per conto del Contraente.

Art. 16 - Spese comprese nell'assicurazione

La garanzia è operante per le spese necessarie:

- a) per l'assistenza e la difesa volte ad ottenere il risarcimento dei danni alla persona ed alle cose subiti dall'Assicurato, nell'esercizio della sua attività, per fatto colposo o doloso di terzi, ovvero, quando ne sussistano i presupposti, per l'assistenza e la difesa necessaria a promuovere azione penale nei confronti di terzi in relazione ai medesimi fatti;
- b) per l'assistenza e la difesa nei procedimenti di responsabilità civile, patrimoniale, amministrativa, contabile e penale aperti a carico dell'Assicurato in conseguenza di fatti connessi all'espletamento della funzione esercitata dall'Assicurato stesso;
- c) per l'assistenza e la difesa nei procedimenti di responsabilità civile e penale conseguenti a contaminazione o inquinamento dell'aria, dell'acqua e del suolo, da qualsiasi causa originati;
- d) per opposizione e/o impugnazione avverso provvedimenti amministrativi, sanzioni amministrative non pecuniarie e sanzioni amministrative pecuniarie.

Art. 17 - Esclusioni

L'assicurazione non obbliga la Società quando la controversia:

- a) deriva da fatto doloso dell'Assicurato salvo il caso in cui, sia stato disposto provvedimento di archiviazione da parte del Giudice delle Indagini Preliminari ovvero essendo intervenuta imputazione per reato doloso, questa decada per proscioglimento o si trasformi in imputazione per reato colposo;
- b) è conseguente a responsabilità assunte al di fuori della carica o comunque non direttamente conseguenti all'espletamento delle funzioni dichiarate;
- c) deriva dal rapporto di servizio e/o da vertenze sindacali con l'Ente d'appartenenza;
- d) è originata da eventi di circolazione terrestre o di navigazione salvo per quanto riguarda gli assicurati persone fisiche;
- e) è conseguente a detenzione di sostanze radioattive;
- f) sorge in relazione ad eventi conseguenti ad atti di guerra, occupazione militare, invasione, insurrezione, tumulti popolari, terrorismo e sabotaggio organizzato, atti di vandalismo da chiunque provocati,
- g) limitatamente alle vertenze in sede civile ed amministrativa per le quali l'onere della gestione delle vertenze risulti a carico dell'assicuratore della responsabilità civile ai sensi dell'art. 1917 3° comma c.c.
- h) controversie di natura fiscale, tributaria, il recupero crediti, le controversie di lavoro, i sinistri da inquinamento non accidentale dell'ambiente, l'indennità di mediazione.

Art. 18 - Inizio e termine della garanzia - Retroattività ed Ultrattività

La garanzia è operante per le vertenze insorte durante il periodo di validità del contratto indipendentemente dalla data in cui gli atti ed i comportamenti sono stati posti in essere, purché non antecedenti a 2 anni dalla data di decorrenza della presente polizza.

Nel caso di vertenze relative a comportamenti colposi posti in essere in data anteriore alla data di effetto indicata in polizza l'Assicurazione opererà, comunque nei limiti ed alle condizioni previste dalla stessa, dopo l'esaurimento delle garanzie eventualmente operanti sui contratti di assicurazione stipulati in precedenza.

L'assicurazione è altresì operante per i sinistri denunciati alla Società successivamente alla cessazione della polizza fino ad un massimo di anni 2, a condizione che i sinistri siano afferenti ad atti o comportamenti posti in essere nel periodo di durata dell'assicurazione indicato in polizza.

Art. 19 - Estensione territoriale

L'assicurazione vale per le controversie derivanti da violazioni di norme o inadempimenti verificatisi nella Repubblica Italiana, nella Città del Vaticano e nella Repubblica di San Marino, nonché nel territorio dell'Unione Europea e che in caso di giudizio siano trattate dall'Autorità giudiziaria degli stessi Paesi.

Art. 20 - Gestione del sinistro

La Società, ricevuta la denuncia di sinistro, esperisce ogni utile tentativo di bonario componimento. Per quanto riguarda le spese attinenti l'esecuzione forzata, la Società tiene indenne l'Assicurato limitatamente ai primi due tentativi. In caso di disaccordo tra l'Assicurato e la Società sulla possibilità di esito favorevole del giudizio o del ricorso al Giudice superiore o divergenze nell'interpretazione dell'art. 17 del presente contratto, la decisione verrà demandata ad un arbitro designato di comune accordo dalle parti o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale competente a norma dell'art. 11.

Si precisa che il rimborso delle spese verrà effettuato esclusivamente all'esito definitivo del giudizio a favore del contraente di polizza previa produzione di fattura quietanzata.

Art. 21 - Scelta del legale

L'Assicurato ha diritto di scegliere un legale di sua fiducia tra coloro che risiedono nel luogo ove hanno sede gli uffici giudiziari competenti, segnalandone il nominativo alla Società, la quale assumerà a proprio carico le spese relative.

La procura al legale designato dovrà essere rilasciata dall'Assicurato il quale fornirà altresì la documentazione necessaria regolarizzandola a proprie spese secondo le norme fiscali in vigore. La normativa sopra riportata vale anche per la scelta del perito.

La Società non è responsabile dell'operato dei legali, consulenti e periti.

Art. 22 - Regolazione del premio

Se il premio è convenuto in tutto o in parte in base ad elementi variabili di rischio, esso viene anticipato in via provvisoria nell'importo risultante dal conteggio esposto in polizza ed è regolato alla fine di ciascun periodo assicurativo annuo o della minor durata del contratto negli elementi presi come base per il conteggio del premio, fermo il premio minimo stabilito in polizza.

A tale scopo, entro 60 giorni dalla fine d'ogni periodo annuo d'assicurazione o della minor durata del contratto, l'Assicurato deve fornire per iscritto alla Società l'indicazione degli elementi variabili contemplati in polizza. Le differenze attive e passive, risultanti dalla regolazione, devono essere pagate nei 60 giorni dalla relativa comunicazione da parte della Società.

Se il Contraente non effettua nei termini prescritti la comunicazione dei dati anzidetti o il pagamento della differenza attiva dovuta, la Società deve fissargli mediante formale atto di messa in mora un ulteriore termine non inferiore a trenta giorni, trascorso il quale il premio anticipato in via

provvisoria per le rate successive viene considerato in conto o a garanzia di quello relativo al periodo assicurativo annuo per il quale non ha avuto luogo la regolazione o il pagamento della differenza attiva e la garanzia resta sospesa fino alle ore 24 del giorno in cui il Contraente abbia adempiuto ai suoi obblighi, salvo il diritto per la Società di agire giudizialmente o di dichiarare, con lettera raccomandata, la risoluzione del contratto.

Per i contratti scaduti, se il Contraente non adempie agli obblighi relativi alla regolazione del premio nei termini e con le modalità sopra indicate, la Società fermo il suo diritto di agire giudizialmente, non è obbligata per i sinistri accaduti nel periodo al quale si riferisce la mancata regolazione. La Società ha diritto di effettuare verifiche e controlli, per i quali il Contraente è tenuto a fornire i chiarimenti e le documentazioni necessarie.

Art. 23 - Individuazione degli Assicurati

Per l'individuazione degli Assicurati e la loro entrata o cessazione dalla garanzia si farà riferimento agli atti e registrazioni tenuti dal Contraente, che si impegna a fornire copia a semplice richiesta della Società.

Art. 24 - Massimali di garanzia

La garanzia è prestata fino alla concorrenza delle seguenti somme:

- Euro 40.000,00 per singolo assicurato
- Euro 50.000,00 per sinistro, qualunque sia il numero degli Assicurati coinvolti nell'evento;
- Euro 130.000,00 per annualità assicurativa.

Art. 25 - Obbligo di fornire dati sull'andamento del rischio

La Società alle scadenze annuali, si impegna a fornire al Contraente il dettaglio dei singoli sinistri così suddiviso:

- a) sinistri denunciati;
- b) sinistri riservati (con indicazione dell'importo riservato);
- c) sinistri liquidati (con indicazione dell'importo liquidato);
- d) sinistri senza seguito;
- e) sinistri respinti.

Il monitoraggio deve essere fornito progressivamente, cioè in modo continuo ed aggiornato dalla data di attivazione della copertura fino a quando non vi sia l'esaurimento di ogni pratica.

La documentazione di cui sopra dovrà essere fornita al Contraente mediante supporto informatico compatibile ed utilizzabile dal Contraente stesso.

Gli obblighi precedentemente descritti non impediscono al Contraente di chiedere ed ottenere un aggiornamento con le modalità di cui sopra in date diverse da quelle indicate.

ALLEGATI Ambito 1.4:

foglio A): Determinazione della durata del contratto

foglio B): Dati per il calcolo del premio per la polizza Tutela Giudiziaria Amministratori Provinciali

foglio C): Dati per il calcolo del premio per la polizza Tutela Giudiziaria Dipendenti Provinciali

Ambito 1.4 foglio A): Determinazione della durata del contratto

La data di inizio della presente polizza: ore 24.00 del 30.06.2014; fine h. 24.00 del 30.06.2017.

Sinistrosità

Premio corrisposto nel quinquennio : Euro 40.082,45

N. sinistri denunciati nel periodo 2009/2013: 11

liquidati : €. 0,00

riservati : €. 60.0000,00

Per quanto non espressamente contemplato si fa riferimento alle condizioni generali ANIA.

Ambito 1.4 foglio B): Dati per il calcolo del premio per la polizza Tutela Giudiziaria Amministratori Provinciali

La presente polizza si intende stipulata per n. 32 (trentadue) amministratori **(numero che potrà variare sulla base della normativa in approvazione sulle Province)**.

N.B.

Nel caso l'Ente Provincia venga, nel periodo della durata del contratto assicurativo, abrogato e/o revisionato sulla base delle sopravvenute disposizioni normative, il contraente si riserva di richiedere eventuali necessarie conseguenti rettifiche compresa l'eventuale riduzione del premio.

Ambito 1.4 foglio C): Dati per il calcolo del premio per la polizza Tutela Giudiziaria Dipendenti Provinciali

- n. 14 Dirigenti (al 31/12/2012)
- n. 279 Impiegati e/o Dipendenti (al 31/12/2012)
- totale di retribuzioni nell'anno 2012 di €. 9.082.482,24.
(novemilioniottantaduemilaquattrocentottantadue,24).

N.B. Da considerare eventuali variazioni che potrebbero essere apportate dall'emanazione di futura normativa riguardante le Province.

Nel caso l'Ente Provincia venga, nel periodo della durata del contratto assicurativo abrogato e/o revisionato sulla base delle sopravvenute disposizioni normative, il contraente si riserva di richiedere eventuali necessarie conseguenti rettifiche compresa l'eventuale riduzione del premio.

PROVINCIA DI IMPERIA

AMBITO 1.5

RESPONSABILITA' CIVILE GENERALE

DEFINIZIONI

ASSICURATO	Il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione.
ASSICURAZIONE	Il contratto di assicurazione.
ATTIVITA'	Quella svolta dall'Amministrazione Provinciale di Imperia. Eventuali variazioni che interverranno saranno automaticamente recepite. La definizione comprende anche tutte le attività accessorie, complementari, connesse e collegate, preliminari e conseguenti all'attività principale, ovunque e comunque svolte.
CONTRAENTE	La persona giuridica che stipula l'assicurazione.
FRANCHIGIA	L'importo prestabilito di danno indennizzabile che rimane a Carico dell'Assicurato.
INDENNIZZO/ RISARCIMENTO	La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.
POLIZZA	Il documento contrattuale che prova l'assicurazione.
PREMIO	La somma dovuta dal Contraente alla Società.
RISCHIO	La probabilità del verificarsi del sinistro.
SCOPERTO	La percentuale prestabilita di danno indennizzabile che resta a carico dell'Assicurato.
SINISTRO	Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la Garanzia assicurativa.
SOCIETA'	L'Impresa assicuratrice.

ART. 1: MASSIMALE

Massimale unico di Euro 5.000.000,00 (cinquemilioni/00).

ART. 2: ELEMENTO PER IL CALCOLO DEL PREMIO

Il premio dovrà essere calcolato su un ammontare complessivo di retribuzioni pari a Euro 9.000.000,00 c.a. per l'anno 2012.

ART. 3: OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

La Società, in esecuzione di conforme proposta ed alle condizioni generali previste, presta l'Assicurazione per le conseguenze della Responsabilità Civile ai sensi di Legge derivante all'Amministrazione Provinciale per l'esercizio ed il funzionamento dei pubblici servizi che ad esso istituzionalmente competono nell'ambito del proprio territorio, compreso il rischio della committenza, con esclusione quindi dei danni direttamente derivanti da atti connessi con lo svolgimento delle funzioni normative, giurisdizionali ed amministrative.

Sono quindi compresi, a titolo indicativo e non limitativo, i rischi derivanti da:

- proprietà e conduzione di fabbricati adibiti a pubblici servizi e la proprietà di quelli con altra destinazione, compreso il rischio dell'ordinaria e straordinaria manutenzione;
- proprietà e manutenzione di strade e loro pertinenze ed accessori, compresi i danni a beni di terzi (frantumamento muri, manufatti, ecc.) causati da scoli di acque meteoriche, provenienti anche da dette strade, segnaletica stradale, illuminazione pubblica, proprietà e manutenzione di cartelli pubblicitari, insegne e striscioni, ovunque installati sul territorio, con l'intesa che, qualora la manutenzione sia affidata a terzi, la garanzia opera a favore dell'assicurato nella sua qualità di committente. L'assicurazione non comprende i danni alle opere ed alle cose sulle quali sono installate;
- proprietà e manutenzione di parchi, giardini pubblici anche con giochi dei bambini, piante e alberi;
- scuole, asili e simili;
- impianti ed attrezzature in genere, compresi quelli sportivi, culturali, sanitari, sociali (teatri, ecc.);
- esercizi e funzionamento di servizi di vigilanza, igiene sanitaria, medica, farmaceutica, ecologica (escluso inquinamento);
- mercati, fiere, mostre, manifestazioni, gite;
- opere assistenziali quali Patronati, Comitati, assistenti sociali e simili e quant'altro derivante dalla proprietà, gestione e servizi di cui l'Amministrazione è ritenuta responsabile anche quando si avvale di personale non dipendente.

Per quanto riguarda i danni provocati dalla rete fognaria, sono compresi nell'assicurazione soltanto quelli conseguenti a rottura accidentale di condutture.

Per alcune delle competenze sopra illustrate vengono inserite clausole particolari che disciplinano la garanzia stabilendo i limiti di risarcimento.

L'assicurazione dovrà essere estesa altresì alla Responsabilità Civile derivante all'Assicurato per rischi conseguenti a:

Esposizioni in genere

Partecipazioni ad esposizioni, fiere, mostre e mercati, compreso il rischio derivante dall'allestimento e dallo smontaggio degli stands.

Danni da cedimento o franamento del terreno

La garanzia comprende, nei limiti sotto precisati, i danni a cose dovuti a cedimento o franamento del terreno alla condizione che tali danni derivino da lavori che implicino sottomurature o altre tecniche sostitutive.

Per i danni ai fabbricati, questa estensione di garanzia è prestata con uno scoperto del 10% per ogni sinistro - con il minimo assoluto di Euro 1.500,00 (millecinquecento/00) nel limite del massimale per danni a cose, e comunque con il massimo di Euro 120.000,00 (centoventimila/00) per sinistro e per anno assicurativo.

Per i danni ad altre cose in genere si applica la franchigia di Euro 155,00 (centocinquantacinque/00) per ogni sinistro.

Scavi e reinterri

Resta convenuto che, per quanto riguarda i lavori di scavo, la garanzia vale anche dopo il reinterro degli scavi fino a 30 giorni dall'avvenuta consegna dei lavori al committente, restando compresi, entro tale periodo, gli eventuali danni in superficie imputati ad improvviso cedimento del terreno.

La garanzia viene prestata con una franchigia assoluta di Euro 155,00 (centocinquantacinque/00) per sinistro nel limite del massimale stabilito in polizza per danni a cose, con la massima esposizione di Euro 60.000,00 (sessantamila/00) per ogni annualità assicurativa.

Servizio di vigilanza

Anche effettuato con guardiani armati e con cani.

Trasporto e consegna di merci

Effettuazione di trasporto e consegna, prelievo e rifornimento di merci e materiale comprese le operazioni di carico e scarico.

Responsabilità Civile personale

La garanzia comprende la Responsabilità Civile personale di Amministratori e Rappresentanti dell'Ente nonché di ciascun dipendente dell'Assicurato, per danni conseguenti a fatti colposi verificatisi durante lo svolgimento delle proprie mansioni ed arrecati:

- a) alle persone considerate "terzi" in base alle condizioni di polizza, entro il limite del massimale pattuito per la RCT;
- b) agli altri dipendenti dell'Assicurato, regolarmente assicurati ai sensi del D.P.R. 30 Giugno 1965, n. 1124, limitatamente alle lesioni corporali (escluse le malattie professionali) dagli stessi subite in occasione di lavoro o di servizio, entro il limite del massimale pattuito per la R.C.O..

Si precisa che tale garanzia comprende anche la R.C. Personale derivante ai dipendenti con funzione di "Responsabile della Sicurezza" ai sensi della Legge 626/94 e s.m.i.

Lavori presso terzi

La garanzia è estesa ai danni alle cose trovatisi nell'ambito di esecuzione dei lavori.

Tale garanzia è prestata con l'applicazione di una franchigia assoluta di €. 155,00= per sinistro e con un massimo risarcimento di Euro 120.000,00 (centoventimila/00) per annualità assicurativa.

Inquinamento accidentale

A parziale deroga delle condizioni di assicurazione “ Modello ANIA rischi diversi”, la garanzia si estende ai danni conseguenti a contaminazione dell’acqua, dell’aria o del suolo, congiuntamente o disgiuntamente provocati da sostanza di qualunque natura emesse o comunque fuoriuscite a seguito di rottura accidentale di impianti e condutture. Tale estensione di garanzia è prestata con uno scoperto del 10% per ogni sinistro col minimo di Euro 2.600,00 (duemilaseicento/00), e col massimo risarcimento di Euro 300.000,00 (trecentomila/00) per sinistro ed anno assicurativo.

Danni a condutture ed impianti sotterranei

La garanzia comprende i danni alle condutture e agli impianti sotterranei.

Questa estensione di garanzia è prestata con lo scoperto del 10% minimo Euro 155,00 (centocinquantacinque/00) per sinistro. Il limite di esposizione di garanzia viene fissato in Euro 60.000,00 (sessantamila/00) per sinistro e Euro 180.000,00 (centoottantamila/00) per anno assicurativo.

Cose di terzi a qualsiasi titolo detenute

La garanzia opera per i danni a cose di terzi a qualunque titolo detenute, con uno scoperto del 10 % col minimo di Euro 500,00 (cinquecento/00) e massimo risarcimento Euro 25.000,00 (venticinquemila/00) per sinistro e annuo.

Danni a mezzi sotto carico e scarico

A parziale deroga delle condizioni di assicurazione “ Modello ANIA rischi diversi”, di comune accordo tra le parti si conviene che la garanzia della presente polizza si intende estesa alla Responsabilità Civile dell’Assicurato/Contraente per danni arrecati a mezzi di trasporto sotto carico e scarico, ovvero in sosta nell’ambito delle suddette operazioni, escluse le cose di terzi sugli stessi giacenti e/o trasportate. Sono tuttavia esclusi, limitatamente ai natanti, i danni conseguenti a mancato uso. Tale estensione viene prestata con la franchigia assoluta di Euro 105,00 (centocinque/00) per ogni mezzo danneggiato.

Distributori automatici di bevande e simili

Dall’utilizzo nell’ambito dell’Azienda, di distributori automatici di bevande e simili.

Squadre antincendio

Attività delle squadre antincendio organizzate e composte da Dipendenti dell’Assicurato in caso di esistenza del servizio.

Organizzazione e partecipazione a convegni, congressi

Visite e corsi di istruzione che si svolgono all’interno dei locali dell’Ente, nonché corsi di formazione e simili, attività ricreative, feste, cerimonie, gite, sagre e simili effettuate in luoghi all’aperto ed al coperto.

Resta comunque esclusa la RCT per danni provocati da fuochi d’artificio.

Per quanto riguarda i danni ai locali utilizzati, la garanzia opera con uno scoperto del 10% con il minimo di Euro 500,00 (cinquecento/00) e con un massimo risarcimento di Euro 30.000,00 (trentamila/00) per anno assicurativo.

Mancato o insufficiente intervento sulla segnaletica

La garanzia comprende la Responsabilità Civile derivante all’Assicurato per i danni conseguenti a mancato od insufficiente servizio di vigilanza o di intervento sulla segnaletica,

sui ripari e sulle recinzioni poste a protezione dell'incolumità dei terzi, a condizione che la vigilanza e l'intervento siano funzionalmente connessi con i lavori formanti oggetto dell'Assicurazione

ART. 4: DURATA DEL CONTRATTO

Le date di inizio e termine del presente contratto sono indicate nell'allegato **foglio A**).

ART. 5: CALCOLO DEL PREMIO

Condizioni e premio della presente assicurazione sono convenuti applicando al preventivo mercedi INAIL e non INAIL di Euro 9.000.000,00, salvo regolazione nei modi e termini.

Gli elementi occorrenti per il calcolo del premio della presente polizza sono indicati (in riferimento alla prima annualità assicurativa) nell'allegato **foglio B**).

ART. 6: R.C. DEL COMMITTENTE EX ART.2049 DEL C.C. PER DANNI PROVOCATI DA DIPENDENTI IN RELAZIONE ALLA GUIDA DI VEICOLI (COMMITTENZA AUTO)

L'Assicurazione è prestata per la responsabilità Civile derivante all'assicurato ai sensi dell'art. 2049 del Codice Civile per danni cagionati a Terzi dai suoi dipendenti o commessi in relazione alla guida di autovetture, ciclomotori, motocicli, purché i medesimi non siano di proprietà o in usufrutto dell'Assicurato od allo stesso intestati al P.R.A. ovvero a lui locati.

La garanzia vale anche per i danni corporali cagionati alle persone trasportate. E' fatto salvo in ogni caso il diritto di surrogazione della Società nei confronti dei responsabili.

Questa specifica estensione di garanzia vale nei limiti territoriali dello stato italiano, della Città del Vaticano, della Repubblica di San Marino, e dei paesi membri della Comunità Europea.

ART. 7: LESIONI PERSONALI SUBITE DAI SUBAPPALTATORI E LORO DIPENDENTI

A parziale deroga delle condizioni di assicurazione "Modello ANIA rischi diversi" sono considerati Terzi, limitatamente agli infortuni subiti in occasione di lavoro (escluse le malattie professionali) e sino alla concorrenza dei massimali previsti per la garanzia Responsabilità Civile verso i prestatori di lavoro indicati in prima facciata di polizza, i titolari delle Ditte subappaltatrici dei lavori stessi, nonché i loro dipendenti, semprechè dall'evento derivino la morte o lesioni personali gravi o gravissime così come definite dall'articolo 583 del Codice Penale.

ART. 8: ELEVAZIONE PERIODO DI MORA

A parziale deroga delle condizioni di assicurazione "Modello ANIA rischi diversi", il termine di comporta per il pagamento delle rate di premio successive alla prima viene elevato a 30 giorni.

ART. 9: COSE IN CONSEGNA O CUSTODIA

Sono compresi nell'assicurazione i danni alle cose di Terzi che l'Assicurato abbia in consegna o custodia, a qualsiasi titolo o destinazione, semprechè non costituenti strumento od oggetto dell'attività lavorativa ed esclusi altresì i danni a beni in leasing. Per questa garanzia vale uno scoperto del 10% con un minimo di Euro 500,00 (cinquecento/00) per ogni sinistro ed un

massimo risarcimento di Euro 30.000,00 (trentamila/00) per uno o più sinistri verificatisi nel corso di uno stesso anno assicurativo.

ART. 10: VALUTE

La presente assicurazione non opera per i danni a denaro, preziosi, titoli di credito, marche e valori bollati.

ART. 11: RESPONSABILITA' CIVILE PRESTATORI DI LAVORO

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare (capitali, interessi e spese) quale civilmente responsabile:

- a) Ai sensi degli artt. 10 e 11 del DPR 30/06/1965 n° 1124 e successive modifiche, nonché del D.Lgs. 23/02/2000 n° 38 per gli infortuni sofferti dai prestatori di lavoro da lui dipendenti addetti alle attività per le quali è prestata l'Assicurazione, nonché dai lavoratori parasubordinati così come definiti dall'art.5 del D.Lgs. n° 38/2000 ;
- b) Ai sensi del C.C. a titolo di risarcimento di danni non rientranti nella disciplina del DPR 30/06/1965 n° 1124 e D.Lgs. 23/02/2000 n° 38 cagionati ai prestatori di lavoro di cui al precedente punto a), nonché ai lavoratori parasubordinati così come definiti dall'art, 5 del D.Lgs. n° 38/2000, per morte e lesioni personali dalle quali sia derivata una invalidità permanente non inferiore al 6% calcolata sulla base delle tabelle allegate al D.Lgs. 38/2000.

Ai fini della regolazione del premio l'Assicurato è tenuto, oltre agli adempimenti già previsti dal contratto, a segnalare ulteriormente, nel rispetto dei termini previsti, i compensi lordi percepiti da tali lavoratori parasubordinati, che dovranno costituire oggetto di regolazione integrativa rispetto a quanto già disciplinato dal contratto stesso, mediante applicazione dello stesso tasso riportato nella polizza base.

Da tale assicurazione sono comunque escluse le malattie professionali.

Tanto l'assicurazione RCT quanto l'assicurazione RCO valgono anche per le azioni di rivalsa esperite dall' INPS ai sensi dell'art. 14 della Legge 12 giugno 1984, n° 222.

L'assicurazione RCO è efficace alla condizione che, al momento del sinistro, l'Assicurato sia in regola con gli obblighi dell'assicurazione di legge.

ART. 12: INESATTA INTERPRETAZIONE DI NORME INAIL

L'Assicurazione di Responsabilità Civile verso i prestatori di lavoro soggetti all'assicurazione obbligatoria infortuni conserva la propria validità anche se l'Assicurato non è in regola con gli obblighi derivanti dall'assicurazione di legge in quanto ciò derivi da inesatta interpretazione delle norme di legge vigenti in materia e purché detta interpretazione non derivi da dolo e colpa grave dell'Assicurato o dalle persone delle quali e con le quali deve rispondere.

L'omissione di dichiarazione o comunicazione da parte dell'Assicurato di una circostanza aggravante il rischio, così come qualsiasi errore e/o omissione non intenzionale od involontaria della stessa e delle persone di cui deve rispondere a norma di legge, nonché dei suoi Amministratori, non pregiudicheranno quest'Assicurazione.

Resta inteso che il contraente avrà obbligo di corrispondere alla Società il maggior premio proporzionale al maggior rischio che ne deriva con decorrenza dal momento in cui la circostanza aggravante si è verificata.

ART. 13: ESONERO DENUNCIA POSIZIONE INAIL

L'Assicurato è esonerato dall'obbligo di denunciare le posizioni assicurative accese presso l'INAIL, fermo l'obbligo, in sede di regolazione del premio, di denunciare tutte le retribuzioni erogate.

ART. 14: BUONA FEDE INAIL

Si conviene fra le parti che non costituisce motivo di decadenza della garanzia la mancata assicurazione presso l'INAIL del personale dell'Assicurato, in quanto ciò derivi da inesatta interpretazione delle norme di legge vigenti al riguardo.

ART. 15: DANNI A COSE DI PROPRIETA' DEI DIPENDENTI E DANNI A VEICOLI NEI PARCHEGGI DELL'AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE.

L'Assicurazione comprende i danni alle cose di proprietà dei dipendenti del Contraente.

Tale estensione di garanzia è prestata con un massimo risarcimento di Euro 5.200,00 (cinquemiladuecento/00) per sinistro ed anno assicurativo, con franchigia a carico dell' Ente di Euro 100,00 (cento/00).

La garanzia è estesa alla Responsabilità Civile per danni ai veicoli di proprietà anche dei Dipendenti e degli Amministratori in sosta nell'ambito delle aree di pertinenza del Contraente, in spazi appositamente destinati a parcheggio

FRANCHIGIA FISSA Euro 100,00 (cento/00)

ART. 16: DANNI INTERRUZIONE O SOSPENSIONE DI ATTIVITA'

A parziale deroga delle condizioni di assicurazione “ Modello ANIA rischi diversi ”, la garanzia comprende i danni derivanti da interruzione o sospensione totale o parziale di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi, purché conseguente a sinistro indennizzabile a termini di polizza.

Questa estensione di garanzia è prestata nel limite del massimo di garanzia per danni a cose e comunque non oltre Euro 100.000,00 (centomila/00) per uno o più sinistri verificatisi nel corso di uno stesso periodo assicurativo annuo.

Si stabilisce che la liquidazione di ogni sinistro che abbia effetto a termini di polizza, verrà effettuata previa applicazione di uno scoperto del 10%.

ART. 17: RICORSO TERZI

A parziale deroga delle condizioni di assicurazione “ Modello ANIA rischi diversi “, dovranno essere compresi in garanzia i danni derivanti a cose di terzi da incendio di cose dell'assicurato o da lui detenute.

Questa estensione di garanzia dovrà essere prestata nel limite del massimo di garanzia per danni a cose e comunque nel limite di Euro 100.000,00 (centomila) per uno o più sinistri verificatisi nel corso di uno stesso periodo assicurativo annuo. In caso di esistenza di valida polizza incendio che preveda la partita “Ricorso Terzi”, questa estensione di garanzia deve intendersi operante per l'eccedenza al massimale previsto dalla polizza medesima.

ART. 18: VALIDITA' TERRITORIALE

La validità della presente polizza, salvo diversa specifica previsione, dovrà valere per i danni verificatisi nel mondo intero.

ART. 19: VARIAZIONE DEI RISCHIO BUONA FEDE

A parziale deroga delle condizioni di assicurazione “ Modello ANIA rischi diversi”, l'omissione della dichiarazione da parte dell'Assicurato e/o Contraente di una circostanza

aggravante del rischio, come le incomplete ed inesatte dichiarazioni all'atto della stipulazione della polizza e durante il corso della medesima, non pregiudicano il diritto al risarcimento dei danni, sempre che tali omissioni o inesatte dichiarazioni siano avvenute in buona fede e con l'intesa che il Contraente avrà l'obbligo di corrispondere alla Società il maggior premio proporzionale al maggior rischio che ne deriva.

ART. 20: DENUNCIA DANNI RCO

Nei riguardi dell'assicurazione di responsabilità civile verso i prestatori di lavoro, l'Assicurato deve fare denuncia alla Società soltanto degli infortuni per i quali ha luogo l'inchiesta giudiziaria a norma di legge Infortuni.

Inoltre, se per l'infortunio viene iniziato procedimento penale, l'assicurato dovrà darne avviso alla Società appena ne abbia notizia. Del pari dovrà dare comunicazione alla Società di qualunque domanda od azione proposta dall'infortunato o suoi aventi diritto nonché dall'Istituto Assicuratore Infortunio per conseguire o ripetere risarcimenti, rispettivamente, ai sensi degli artt.10 e 11 del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, trasmettendo tempestivamente atti, documenti, notizie e quant'altro riguardante la vertenza.

Proroga termini denuncia sinistro

Si conviene di elevare a 30 giorni il termine previsto per la denuncia del sinistro.

Comunicazioni dell'Assicurato

Le eventuali comunicazioni del Contraente e dell'Assicurato potranno essere fatte a mezzo lettera raccomandata, raccomandata a mano, telex, telegramma, telefax o altro idoneo atto a comprovare la data ed il contenuto.

ART. 21: MALATTIE PROFESSIONALI

L'assicurazione della Responsabilità Civile verso i prestatori di lavoro (RCO) è estesa al rischio delle malattie professionali riconosciute dall'INAIL. L'estensione spiega i suoi effetti a condizione che le malattie si manifestino in data posteriore a quella della stipulazione della polizza e siano conseguenze di fatti colposi commessi e verificatisi per la prima volta durante il tempo dell'assicurazione.

Il massimale indicato in polizza per sinistro rappresenta comunque la massima esposizione della Società:

- per più danni anche se manifestatisi in tempi diversi durante il periodo di validità dell'assicurazione, originati dal medesimo tipo di malattia professionale;
- per più danni verificatisi in uno stesso periodo annuo di assicurazione.

La garanzia non vale:

- per quei prestatori di lavoro dipendente per i quali si sia manifestata ricaduta di malattia professionale precedentemente indennizzata o indennizzabile;
- per le malattie professionali che si manifestino dopo 12 mesi dalla data di cessazione dalla garanzia o dalla data di cessazione del rapporto di lavoro.

ART. 22: DEROGA DENUNCIA ALTRA ASSICURAZIONE

In deroga a quanto disposto dalle condizioni di assicurazione "Modello ANIA rischi diversi", il Contraente è esonerato dall'obbligo di denunciare le altre eventuali assicurazioni che i singoli Assicurati avessero in corso o stipulassero in proprio con altre Società.

ART. 23: FORO COMPETENTE

Per la soluzione di ogni controversia dipendente da questo contratto sarà competente il foro di Imperia.

ART. 24: RECUPERO FRANCHIGIA

La Società deve liquidare al terzo danneggiato l'importo del danno al lordo di eventuali scoperti e/o franchigie contrattualmente previste nonché ad accettare e liquidare, nel caso ciò venga richiesto espressamente alla contraente, anche i danni non superiori per valore agli scoperti e/o franchigie.

Alla scadenza di ogni annualità assicurativa o minor durata contrattuale, la Società comunicherà alla Contraente gli importi anticipati per scoperti e/o franchigie e la Contraente si impegna a provvedere al pagamento di quanto dovuto a titolo di rimborso entro 90 giorni dalla relativa richiesta, in un'unica soluzione.

Qualora la polizza dovesse essere disdettata per qualunque motivo prima della scadenza contrattuale, gli importi di cui sopra verranno richiesti dalla Società in data successiva alla liquidazione di ogni singolo danno e la Contraente provvederà al pagamento entro 30 giorni dalla richiesta.

ART. 25: GESTIONE DELLE VERTENZE DI DANNO – SPESE LEGALI

La gestione delle vertenze sia in sede extragiudiziale che in sede giudiziale, civile e penale, verrà assunta dalla società assicuratrice a sue spese, sino alla loro definizione e sarà estesa anche per la difesa negli eventuali giudizi penali instaurati nei diversi gradi di giurisdizione, nei confronti di quei dipendenti provinciali e/o Amministratori ritenuti personalmente responsabili del sinistro.

ART. 26: OBBLIGO VERSO IL TERZO

L'obbligo dell'assicurazione di intervenire per risarcire il danno subito da un terzo esiste anche quando il fatto denunciato, considerato in un primo momento quale infortunio non addebitabile a colpa dell'Amministrazione Provinciale, venga poi riconosciuto imputabile a una nuova responsabilità civile della medesima.

ART. 27: ESCLUSIONE DANNI PER GARANZIA RCT/O

Ad integrazione di quanto disposto nelle C.G.A. (condizioni generali di polizza) relativamente alle fattispecie di danni esclusi dalla presente polizza, l'assicurazione non è comunque operante – per nessuna delle garanzie prestate – per i danni di qualunque natura derivanti da amianto o da qualsiasi altra sostanza contenente in qualunque forma o misura l'amianto, né per i danni da campi elettromagnetici.

ART. 28: ESCLUSIONE DANNI DA GUERRA, TERRORISMO E SABOTAGGIO

Sono esclusi dall'assicurazione di Responsabilità Civile:

1. i danni verificatisi in occasione di atti di guerra (dichiarata e non), guerra civile, insurrezione, tumulti popolari, sommosse, occupazione militare ed invasione;
2. i danni direttamente o indirettamente causati o derivati da, o verificatisi in occasione di atti di terrorismo indipendentemente da qualsiasi altro evento che possa aver contribuito al verificarsi dei danni;
3. di danni causati o derivati da, o verificatisi in occasione di qualsiasi azione intrapresa per controllare, prevenire o reprimere qualsiasi atto di terrorismo.

Per "atto di terrorismo" si intende un atto (incluso anche l'uso o la minaccia dell'uso della forza o della violenza) compiuto da qualsiasi persona o gruppo di persone che agiscano da

sole o per conto o in collegamento con qualsiasi organizzazione o governo, per scopi politici, religiosi, ideologici o etnici o simili, inclusa l'intenzione di influenzare qualsiasi governo e/o di intimorire la popolazione o una sua parte.

CONDIZIONI PARTICOLARI

REGOLAMENTO PREMIO

In deroga a quanto previsto dalle condizioni di assicurazione “ Modello ANIA rischi diversi” in merito alla regolazione del premio, si conviene quanto segue:

- i termini previsti 120 giorni;
- i termini previsti (differenze attive e passive) 30 giorni.

ALLEGATI Ambito 1.5:

foglio A): Determinazione della durata del contratto

foglio B): Dati per il calcolo del premio (mercedi INAIL e non INAIL) (riferiti esercizio –
anno 2012)

Ambito 1.5 foglio A): Determinazione della durata del contratto

La data di inizio della presente polizza: ore 24.00 del 30.06.2014; fine h. 24.00 del 30.06.2017.

Sinistrosità

premi corrisposti per il periodo 2009 – 2013: Euro 1.450.306,75

n. sinistri denunciati n. : 262

Sinistri liquidati: Euro 272.564,50

Pagamento parziale: Euro 660,00

Sinistri riservati: Euro 482.740,00

Per quanto non espressamente contemplato si fa riferimento alle condizioni generali ANIA.

Ambito 1.5 foglio B): Dati per il calcolo del premio

Nell'anno 2012 sono state corrisposte mercedi INAIL e non INAIL per un totale di Euro 9.082.482,24. (novemilioniottantaduemilaquattrocentottantadue,24).

N.B. Da considerare eventuali variazioni che potrebbero essere apportate dall'emanazione di futura normativa riguardante le Province.

Nel caso l'Ente Provincia venga, nel periodo della durata del contratto assicurativo abrogato e/o revisionato sulla base delle sopravvenute disposizioni normative, il contraente si riserva di richiedere eventuali necessarie conseguenti rettifiche compresa l'eventuale riduzione del premio.